

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

388^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Presidente SPAGNOLLI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Variazioni nella composizione . . . Pag. 18439

CONGEDI 18439

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed
altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed al-
tri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4^a Com-*

*missione permanente della Camera dei de-
putati*);

« Riforma del " diritto di famiglia " » (41),
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana
da parte della donna che contrae matrimo-
nio con straniero » (1595), d'iniziativa del
senatore Branca ed altri:

PRESIDENTE	Pag. 18439
BROSIO	18451
CARRARO	18466
CUCINELLI	18448
MARIANI	18439
PISTOLESE	18461

INTERROGAZIONI

Annunzio 18472

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 gennaio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo per giorni 12 il senatore Artieri.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola

P R E S I D E N T E . Il senatore Cifarrelli è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di stato giuridico del personale della scuola, prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477, in sostituzione del senatore Spadolini entrato a far parte del Governo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed

altri; Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del " diritto di famiglia " »** (41), d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore Branca ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « **Riforma del " diritto di famiglia " »**, d'iniziativa del senatore Falcucci Franca; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore Branca ed altri.

Avverto gli onorevoli colleghi che il testo degli articoli dei disegni di legge al nostro esame proposto dalla Commissione è quello contenuto nello stampato 550, 41 e 1595-A barrato, nel quale sono stati corretti alcuni errori di stampa presenti nello stampato distribuito in precedenza.

È iscritto a parlare il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato con grande attenzione gli oratori che mi hanno preceduto e cercherò di non ripetere ciò che hanno detto gli altri, all'infuori di una puntualizzazione documentale, vorrei dire, sulla parità dei coniugi nella famiglia, così come è proposta nel disegno di legge.

Nel discutere abbiamo un po' dimenticato che quell'aggiunta all'articolo 29 che è stata operata dall'Assemblea costituente è avvenuta a seguito di una lunga discussione in cui sono intervenuti tutti i Gruppi politici. In origine il detto articolo 29 diceva: « Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi ». La proposta dei 75 si fermava qui; c'era poi l'affermazione sull'indissolubilità del matrimonio, ma essa è stata tolta; però è stato aggiunto: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». Perchè è stato aggiunto questo inciso nella seduta del 23 aprile 1947, secondo quanto risulta dagli atti relativi alla discussione dell'Assemblea costituente su questa materia? In quell'occasione intervenne per primo Calamandrei che, come tutti sanno, è stato anche, sotto il profilo tecnico e sistematico, indubbiamente il miglior collaboratore nella formazione del codice civile del 1942. Egli nella seduta di giovedì 17 aprile 1947 dichiara anzitutto: « Il matrimonio è basato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi; morale certamente, ma non è con una norma giuridica che questa uguaglianza morale può essere assicurata. Ma sotto l'aspetto giuridico il nostro diritto vigente, che nessuno per ora, che io sappia, vuole cambiare, non è basato sull'uguaglianza giuridica dei coniugi perchè il capo della famiglia è il marito, è lui che dà il cognome alla moglie e ai figli, è lui che stabilisce il domicilio della famiglia e la moglie è obbligata a seguire il marito e non viceversa ».

Questo significa che quando il costituente adottò questa dizione dell'articolo 29 aveva presente la situazione esistente, che voleva rispettare, del codice civile del 1942; comunque seguiamo: « Questa disuguaglianza giuridica — dice il Calamandrei — dei coniugi nella famiglia è una esigenza di quella unità della famiglia, di questa società che per poter vivere ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona. Si potrebbe cambiare questo sistema e stabilire che il capo della famiglia sia la moglie — dice il Calamandrei — che essa dia il cognome ai figli e stabilisca il domicilio, che il marito sia obbligato a seguire la mo-

glie e che ad essa spetti la patria potestà sui figli. Sarebbe un altro sistema; ma tra questi due sistemi bisogna scegliere: uno intermedio che dia a tutti e due i coniugi l'assoluta parità giuridica non esiste e per ora non mi pare che la scelta tradizionale che è stata fatta nel nostro diritto si abbia intenzione o si possa cambiare. Quindi l'articolo in questa parte non risponde a verità ».

Vi è stato Bosco Lucarelli che, nella stessa seduta, dichiarò: « La prima parte dell'articolo 24 (divenuto poi il 29) che sanziona l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi anche a noi sembra poco esatta. Le osservazioni degli onorevoli Crispo e Calamandrei ci sembrano giuste. La famiglia è un organismo che richiede una gerarchia, il che nulla toglie alla posizione della donna nella famiglia che non può essere di inferiorità, essendo essa la sposa e la madre. Certamente, come ha osservato la collega Spano, fondamento del matrimonio è l'amore e non deve essere l'idea di una sistemazione materiale ed economica che deve spingere la donna al matrimonio, ma non comprendiamo come si mostri contraria al salario familiare perchè contraddirebbe l'uguaglianza dei diritti dei coniugi. Certamente tra i coniugi vi è una diversità di funzioni: la donna deve nella casa attendere ai doveri della maternità e il marito deve poter guadagnare quanto basta all'intera famiglia ».

Era stato poi proposto un emendamento che affermava che il capo della famiglia era il marito, come aggiunta. Il qualunque Giannini disse: « È un'illusione che il marito sia il capo della famiglia ». Zotta ha ribattuto: « Noi viviamo di queste illusioni. Noi abbiamo fissato in questo articolo il concetto dell'unità della famiglia e dell'indissolubilità del vincolo coniugale — vi era ancora questa norma che poi è stata tolta —. Se ne può aggiungere anche un altro, quello dell'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi. Direi che questo principio è già accolto nella legislazione vigente perchè riposa sul senso etico dell'uguaglianza degli esseri umani. Lo si vuole introdurre nella Costituzione? Ma lo si armonizzi con l'altro dell'unità della famiglia e lo si armonizzi in

maniera che non sorga dubbio di interpretazione perchè non deve andare a scapito di questa unità. Mi pare di aver sentito su questo punto più in privato che nell'Aula — i soliti modi di intervenire e di parlare non a viso aperto per sostenere le proprie ragioni — che questo concetto di gerarchia familiare, che è nella tradizione del popolo italiano, sia già espresso nella dizione "unità della famiglia". Io dissento da questa interpretazione alla quale mi sembra acceda anche l'onorevole Presidente dell'Assemblea — presiedeva l'onorevole Terracini —: unità della famiglia sì, unità di questo nucleo, ma noi dobbiamo anche precisare chi dirige il nucleo, noi dobbiamo preoccuparci dell'unità della direzione; sono due concetti diversi ». Interruppe il Presidente dicendo: « Già vi è una formula latina, che ancora non voglio tradurre in italiano, che rende lo stesso concetto ». Zotta: « Sì, ho già sentito la formula: *primus inter pares*. E mi riporto anch'io ad una reminiscenza del mondo latino: cioè non vi è dubbio sull'unità della Repubblica romana. Essa però aveva una duplicità di direzione, i famosi due *consules*, di pari grado. Il *primus inter pares* si trovava invece negli altri Stati italiani. Se la dizione da me proposta non può appagare, se ne trovi un'altra ma che esprima chiaramente questo concetto, il concetto cioè che è stato fatto proprio dalla legislazione vigente la quale ha già abolito tutte le disparità sopravvissute, ha integralmente soppresso l'istituto dell'autorizzazione maritale, sicchè nel campo del diritto privato vi è una uguaglianza assoluta dei due coniugi; e tuttavia ha conservato in vita il concetto della gerarchia familiare che importa subordinazione della moglie verso il marito e dei figli verso i genitori. In altri termini dico questo: non ci sarebbe bisogno di questa mia aggiunta se non ci fosse stata l'altra dell'affermazione solenne dell'eguaglianza dei due coniugi. Sia ben chiaro che si intende consolidare nella Costituzione lo spirito della tradizione ma non crearne uno nuovo che sia come la premessa di pericolose innovazioni nell'avvenire. I coniugi sono uguali, ma la famiglia come ogni istituto collettivo non vive se non ha un capo e il capo lo trova

nella persona del più capace e, me lo consentano, del più forte ».

Vi è poi l'intervento dell'onorevole Fausto Gullo — che il 18 aprile 1947 era ancora Ministro della giustizia — che dice: « È necessario che si affermi questa parità morale e giuridica dei coniugi. Non troviamo che questa parità morale e giuridica dei coniugi debba essere compromessa dalle necessità proprie della società coniugale. Parità giuridica, però, non può voler dire medesimezza assoluta di attribuzioni. Ogni qualvolta ci si trova di fronte ad una società, qualunque essa sia, e di fronte quindi anche alla società coniugale, è evidente che non si può parlare di medesimezza di compiti. Vi può benissimo essere parità giuridica e insieme diversità di attribuzioni. Il necessario è che venga rafforzata e incrementata questa speciale società che è la società familiare, poggiandola sulla perfetta parità morale e sulla perfetta parità giuridica dei coniugi, pur avendo presenti i compiti diversi che essi assolvono ».

Vi è quindi l'intervento dell'onorevole Molè, intervento molto pregevole e molto lungo nel quale si ripetono gli stessi concetti. Si dice: « L'onorevole Guardasigilli ha trascurato questo esame particolare... » (per conservare l'unità) « ...ma questo esame è necessario per stabilire se il nuovo principio costituzionale, che deve dare un orientamento alla nuova legislazione, non è in contrasto con le vigenti disposizioni, soprattutto con quelle che attengono all'unità della famiglia. Parità fra i coniugi: siamo d'accordo; la posizione della madre non deve essere inferiore a quella del padre di fronte ai figli: chi può metterlo in dubbio? Io dirò qualcosa di più: che la madre per certi riflessi di natura dal punto di vista sentimentale è forse superiore al padre, la più alta espressione, il cardine, la forza di coesione della famiglia; per i figli è l'immagine stessa della purezza, dell'abnegazione, del sacrificio che riscatta nella maternità la stessa miseria del sesso; madre cioè, e in più donna, nella religione familiare, madonna. Ma io vi pongo il problema concreto della direzione interna e della rappresentanza esterna della famiglia; e come in qualunque co-

munione l'unità non può e non deve essere diretta e rappresentata che da uno solo». Vengono fatte poi dall'onorevole Molè altre considerazioni: « Pongo il problema che è insieme giuridico e pratico: che avverrebbe di queste norme del codice che riassumono la sapienza e l'esperienza di secoli nel fissare e perfezionare l'istituto fondamentale della famiglia se accettassimo in pieno l'assoluta parificazione dei diritti dei coniugi? Evidentemente queste norme verrebbero meno, crollerebbero i cardini della famiglia. Nello stesso momento in cui ci preoccupiamo di dare un padre — e sarà un titolo di onore per questa Costituente — ai figli che non lo hanno, lo toglieremmo a quelli che lo hanno, colpiremmo i figli legittimi, mentre ci apprestiamo a sollevare l'inferiorità dei figli illegittimi. No, non è possibile. Possiamo porre sullo stesso piano morale l'uomo e la donna, ma non possiamo disconoscere la diversità dei compiti e delle loro funzioni nella famiglia specie nei confronti dei terzi ».

Anche Francesco Saverio Nitti e Vittorio Emanuele Orlando sono intervenuti affermando gli stessi concetti; Nitti dice: « La legge regola la condizione della famiglia al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità. Qui una serie di questioni daranno luogo a lunghe controversie. Noi modifichiamo non solo ciò che esiste ma determiniamo nella Costituzione ciò che è materia di leggi ed è contenuto in generale nei codici. Di qui tutta una serie di nuove disposizioni che vietano il divorzio, » — vi erano anche queste disposizioni che furono tolte — « e stabiliscono l'uguaglianza della donna e dell'uomo. Io non sono mai stato in Italia tra i sostenitori del divorzio, ma si può in una Costituzione vietarlo? E quale paese serio ha fatto una cosa simile? L'uguaglianza dell'uomo e della donna non so bene che cosa significhi, date anche le disposizioni sui figli illegittimi. Non vi nego che mi sono domandato: finora le donne prendevano il nome dell'uomo, ma adesso, data l'uguaglianza, chi dà il nome alla famiglia? È un ragionamento che mi sembra puerile ma, data l'uguaglianza che il diritto vuole riconoscere, finiremo con l'introdurre anche qui

la proporzionale per i membri della famiglia, ma non so questa cosa come sarà regolata alla fine. Si è detto che i genitori hanno verso i figli naturali gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio. Queste cose mi interessano relativamente ed io non so che cosa accadrà se approveremo il testo che è stato proposto ». Vittorio Emanuele Orlando — e concludo — dice: « Ho rispetto delle famiglie numerose ». Parlava dei premi ma, dopo il fascismo e la sua ideologia, avrebbe preferito che di famiglie numerose non se ne fosse parlato. « Ecco l'articolo 24 (ora 29): il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi; ma avete pensato che c'è l'articolo 144 del codice che dice il contrario? Un tempo quando si aveva la tranquillità per tale genere di discussioni si avevano le rivendicazioni femministe nelle quali, quando si voleva affermare che l'uomo era un tiranno, si diceva che egli è il capo della famiglia. Io rispondevo allora: volete essere voi donne a capo della famiglia? Non avrei alcuna difficoltà. Ciò risponde già del resto il più delle volte alla realtà. Se dunque nell'articolo 24 del nostro progetto vi fosse una proposta per cui capo della famiglia fosse dichiarata la donna (del resto è la stessa cosa che dice il Calamandrei) non avrei difficoltà ad accoglierla perchè la moglie è la madre e la madre è superiore per sua natura. Ma da quando in qua c'è un gruppo sociale che non abbia un capo? ». Questo è il solito *leit motiv* del resto ripetuto anche da noi in Commissione: tutte le leggi in tutto il mondo prevedono che, quando una società è formata da almeno due persone, vi deve essere il rappresentante legale, colui che rappresenta a tutti gli effetti la società nei confronti dei terzi.

Nella seduta del 23 aprile 1947 fu aggiunto proprio quel paragrafo che oggi è nella Costituzione a seguito di tutta questa discussione, con una votazione che ha dato 284 voti favorevoli e 117 contrari: « Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Questa dizione a noi poteva sembrare non chiara e perciò da interpretare: ma se fos-

se stata buttata lì da un amanuense senza discussione, potrei capire la perplessità; ma questo inciso è stato aggiunto proprio per mantenere fermo il principio che vi deve essere un capo famiglia. Invece oggi ci troviamo di fronte a questa abnormità, rispetto alla tradizione giuridica, di avere due persone che si trovano sullo stesso identico piano, con le stesse funzioni nell'ambito della famiglia, che hanno uguali responsabilità nei confronti dei figli e dei terzi, e che, se non si mettono d'accordo, devono andare dal giudice. Non so se questo è un modo di conservare l'unità della famiglia, così come voleva il costituente, che ha fatto riferimento a questa unità proprio per conservare il capo. Questa questione non si aggancia al concetto del *pater familias*, come ho sentito da qualcuno accennare, come se vivessimo nel mondo romano tradizionale, dimenticando che avevano diritto di vita e di morte i *pater familias* romani, come qualcuno ha voluto affermare. Questo non è neanche vero perchè in origine saranno stati i capi tribù ad aver diritto di vita e di morte. Comunque non ho mai letto nei testi di diritto romano che i *pater familias* avessero diritto di vita e di morte nei confronti dei figli. In ogni caso mi pare che il diritto si affini attraverso l'esperienza e da noi si è affinato attraverso il travaglio dei secoli durante i quali in Italia è rimasto un concetto unitario del diritto nonostante il nostro paese sia stato per tanti secoli diviso e governato da spagnoli, da tedeschi, da svevi e dalle razze più disparate che naturalmente avrebbero potuto introdurre i loro istituti giuridici se avessero avuto la forza morale di imporli: il che non è avvenuto. Ciò vuol dire che la nostra tradizione ha imposto il rispetto di questi principi. Questo per quanto riguarda l'articolo concernente la parità dei coniugi.

Vi sono però alcune altre norme sulle quali mi devo brevemente trattenere. Si è già parlato della norma concernente il domicilio, ma desidero collegare l'articolo 45 del codice (articolo 1 del disegno di legge) con l'articolo 144 (articolo 22 di questa legge) dove si parla della residenza della famiglia. So benissimo che il domicilio è il luogo dove si svolgono abitualmente i propri affari,

dove si stabilisce il centro della professione, mentre la residenza è la dimora abituale della famiglia. Ma già nel codice era prevista la possibilità di stabilire un domicilio diverso dalla residenza della famiglia. Infatti l'articolo 43 del codice dice: « Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale ». Ora è evidente che l'articolo 144 fa riferimento a questa disposizione allorquando stabilisce: « I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato ».

Se si tien conto dell'esigenza di ciascuno dei coniugi, nel fissare la residenza della famiglia, è evidente che non c'è affatto bisogno di stabilire nell'articolo 45: « I coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia ». Qui si fa coincidere la residenza con il domicilio. « Ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento », eccetera. Nel caso di separazione o di annullamento del matrimonio sono d'accordo, ma qui è addirittura la residenza che si vuole poter cambiare, non solo il domicilio. Mi pare che questo articolo 45 non sia stato sufficientemente meditato, perchè in caso di separazione è anche la residenza dei due coniugi che diverge; e per quanto riguarda il domicilio, che importanza ha consentirne la differenziazione quando il domicilio non è una cosa ufficiale, dichiarata in un registro pubblico come è quello anagrafico? In sostanza ciò significa soltanto una autorizzazione a uno dei coniugi a dichiarare che ha il domicilio altrove, senza che questo possa comportare un abbandono o allontanamento del coniuge dal domicilio coniugale. Mi pare quindi che questo articolo andrebbe riveduto anche per coordinarlo con l'articolo 144.

La forma di celebrazione del matrimonio non mi piace molto perchè ha l'aspetto di una dichiarazione di poco conto. Infatti all'articolo 107 (cioè l'articolo 7 del disegno di legge) si stabilisce: « Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio ».

Qui manca quell'atto solenne che fino ad oggi c'è stato, per lo meno nel testo del codice, dell'ufficiale di stato civile, dell'autorità che sanziona l'unione del matrimonio di fronte allo Stato, di fronte alla legge. Invece qui i nubendi si presentano e dicono: ci vogliamo sposare. Prima lo dice il futuro marito o la moglie? Infatti non sappiamo chi abbia diritto di precedenza; uno dei due lo dice ed essi si sposano. L'ufficiale di stato civile non fa che prendere atto della volontà che le parti manifestano.

Per quanto riguarda l'articolo 122 (cioè l'articolo 14 del disegno di legge) sull'annullamento per violenza ed errore, ne parleremo quando verranno in discussione i singoli articoli; è necessario qualche correttivo, ma in linea di massima credo che siamo d'accordo anche su questo testo. Ho qualche perplessità sugli effetti del matrimonio simulato, previsto dall'articolo 123 (articolo 15 del disegno di legge) dove è detto: « Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando i nubendi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti ». Cioè se i nubendi, prima di sposarsi, vanno da un notaio o di fronte a testimoni e dichiarano di non voler adempiere le funzioni di marito e moglie, quindi in sostanza di non volere il matrimonio, uno dei coniugi può impugnare il matrimonio stesso, ridotto a un semplice contratto, come simulato.

Ora, in tutte le cose umane ci sono dei substrati che non si possono prevedere; ci sono fenomeni derivanti e da atteggiamenti psico-

logici e da altri atteggiamenti che sono il riflesso di situazioni esterne; e perciò lasciare un articolo di questo genere mi sembra pericoloso. Difatti in sostanza, mentre nel diritto canonico vi sono molte cautele, perchè si esige per la stessa ipotesi di nullità che nel diritto canonico si chiama « l'esclusione del vincolo », e cioè per la volontà di non voler concludere un matrimonio valido, un'accurata indagine anche di carattere religioso sulla famiglia, qui ci troviamo invece di fronte semplicemente alla possibilità di predisporre un matrimonio nullo. Ora, se la famiglia è la base della società nazionale, mi pare che non si possa abbandonare così alla volontà dei singoli la continuazione o meno di un matrimonio.

Quindi anche su questo punto devo fare le mie riserve anche se ne parleremo quando discuteremo dell'articolo.

Vi è poi l'intervento del giudice di cui hanno parlato anche i colleghi ed è inutile che io mi ci dilunghi. È ovvio però che l'intervento del giudice turba l'armonia della famiglia perchè non tutti i giudici hanno senno, soprattutto perchè nelle disposizioni di attuazione è precisato che il giudice a cui ci si deve rivolgere da parte dei coniugi è il pretore, che può essere un ragazzino, giovanissimo. Non è previsto il giudice della famiglia mentre io speravo che venisse proposto un tribunale della famiglia con i giudici che potessero intervenire, così come oggi vi è il presidente del tribunale che regola le condizioni della separazione, cioè a chi devono essere affidati i figli, le condizioni patrimoniali e tutte le altre disposizioni in base alle quali i coniugi si separano.

In questa situazione, alla prima disputa che si accende tra i coniugi che non riescono a mettersi d'accordo su fatti banali, come ad esempio l'iscrizione ad una scuola piuttosto che ad un'altra o il luogo in cui andare in villeggiatura, se al mare o ai monti, con i propri figli (perchè uno sostiene che è meglio il mare, mentre l'altro sostiene che sono meglio i monti), può succedere che essi vadano dal giudice. Figuriamoci poi se questo pretore è un ragazzetto, alle prime armi, che di fronte a banalità di questo genere può ri-

spondere male o addirittura dare un giudizio salomonico senza pensare di correggere questi dissapori. Non mi sembra perciò che questa norma (che pure da una parte crea un correttivo, perchè invece di pretendere un giudizio che sia cogente permette che per la prima volta venga dato un parere, un consiglio, come se ci si rivolgesse ad un arbitro conciliatore) nella seconda parte sia attuabile poichè dice che se entrambi i coniugi sono d'accordo di accettare dal giudice una ordinanza cogente, lo nominano arbitro indiscutibile e non ripudiabile del loro dissenso, e così si crea il problema dovuto al fatto che in quel momento entra la volontà di un terzo nella famiglia. E noi sappiamo come molto spesso le famiglie siano il frutto di un equilibrio instabile, che si va stabilizzando quando si va avanti nell'età perchè si è diventati anche amici tra marito e moglie ed all'attrazione fisica e all'amore che li aveva uniti all'inizio si è aggiunto quell'insieme di esperienze piacevoli e dolorose vissute insieme. Ebbene, noi vogliamo introdurre, mentre ancora non si è raggiunta questa stabilizzazione dovuta alla stima ed al rispetto reciproci, l'intervento di un terzo: non credo che questa sia una buona soluzione.

C'è poi il problema della separazione giudiziale. La norma dice che l'esercizio esclusivo della potestà è riservato al coniuge a cui i figli sono stati affidati. E cosa succede all'altro coniuge? Che, anche se l'addebito attribuitogli può essere di natura del tutto trascurabile, questi si vede escluso dalla possibilità di interessarsi dell'educazione, dell'istruzione dei figli, diventa cioè un estraneo. In pratica, con la scusa di voler moltiplicare per due la potestà, si finisce per escluderne uno e se i figli sono in tenera età, dato che c'è l'orientamento di affidarli alla madre, il padre si trova ad essere privato di ogni potere. E mi pare che anche questo sia eccessivo.

Esaminiamo il problema della separazione giudiziale così come prospettata nell'articolo 29 del disegno di legge. Dice questo articolo che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la

prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.

Quando fu approvata la legge sul divorzio si disse: per coloro che chiedono l'attuazione della legge dopo la sua entrata in vigore, non in virtù delle norme transitorie, è possibile ottenere il divorzio solo se sia stata pronunciata separazione. Ora, per la separazione o c'è quella consensuale, e allora tutti e due sono d'accordo e decorre il termine per poter chiedere il divorzio, o non c'è il consenso. Secondo l'attuale codice, essendo tassativamente indicati i motivi per i quali è possibile chiedere una separazione, avviene che se nessuno dei due coniugi ha commesso colpe, o perlomeno non ha commesso colpe il coniuge che non vuole separarsi e le ha commesse solo colui che vorrebbe la separazione, è evidente che il giudice rigetta l'istanza di separazione. Ho patrocinato un caso specifico, quello di una signora abbandonata dal marito il quale si è unito con un'altra donna e ne ha avuto dei figli, avendone già due con la moglie. Egli, allo scopo di far decorrere i termini per il divorzio, ha citato la moglie dicendo che era trascurata, che lui d'altra parte era andato a vivere altrove, con un'altra donna eccetera. Poichè le indagini sono state tali per cui nessunissimo addebito ha potuto essere posto a carico di questa signora, che era solo una povera madre, il tribunale ha respinto l'istanza di separazione dicendo: nossignore, i coniugi hanno l'obbligo di vivere ancora insieme con il rispetto reciproco della fedeltà. La conclusione è che non sono tornati insieme, però l'istanza è stata respinta e allora per essi non decorre il termine per il divorzio. Oggi invece con questo articolo aggraviamo notevolmente l'incidenza del divorzio, cui non solo noi ma anche i democristiani erano contrari...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Ma proprio il caso che ha citato lei mi pare

che non sia molto rappresentativo. So benissimo che in base all'attuale legge viene respinta qualche volta la domanda di separazione per colpa, ma non mi pare che il caso che lei ha ricordato conforti la sua tesi, perchè se c'è una iniquità è proprio quella che sta denunciando.

M A R I A N I . Questa è una sua considerazione; però io dico che se vi è tra i due coniugi un malvagio che potrebbe essere ricondotto alla ragione e vi è dall'altra parte una persona assennata che pensa ai figli e all'unità della famiglia, con questa norma viene premiato il malvagio che invece, con l'attuale codice vigente, almeno non potrebbe assolutamente ottenere il divorzio; può darsi che in qualche maniera riesca a convincere dopo anni la moglie ad aderire ad una separazione consensuale, ma in caso contrario il divorzio non lo otterrebbe perchè l'attuale legge sul divorzio esige che si faccia prima la separazione. Così invece ormai tutto è possibile e non si discute più, perchè basta che sia obiettivamente accertato qualche fatto che renda intollerabile la convivenza.

Ma che cosa può voler dire « intollerabile »? Qui bisogna anche fare un esame psicologico dei due coniugi, esaminare il limite di tolleranza di ciascuno, e questo chi lo stabilisce? Anche questa non mi sembra una cosa saggia, comunque ne riparleremo al momento opportuno.

Anche i senatori Sica e Follieri non mi pare siano molto d'accordo su questi principi che ho ricordato e che sono stati accolti nel disegno di legge; e si tratta di due autorevoli esponenti della Democrazia cristiana! Può darsi che anch'essi prendano l'iniziativa di presentare qualche emendamento migliorativo. E a questo proposito debbo osservare che è stato erroneamente dichiarato in televisione alle 14 oggi che sul diritto di famiglia sono tutti d'accordo ad eccezione dei rappresentanti della Destra nazionale. Chi ha mai dichiarato che non siamo d'accordo? Nessuno; qui sono state fatte delle critiche, che si trasformeranno in emendamenti, ma non è detto che anche se questi verranno respinti, non voteremo a favore, perchè questo dise-

gno di legge è il frutto di un contributo faticoso, meditato da parte di tutti i componenti della Commissione giustizia, nessuno escluso, neppure noi. Il senatore Filetti ed io abbiamo collaborato per un anno per la formazione del testo, pensando anche alle virgole, alla punteggiatura, alla interlineatura, perchè la dizione della legge fosse chiara, per cui la sentiamo anche noi un po' una nostra creatura, e sono stati migliorati molti istituti. Siamo perfettamente d'accordo che il codice andava aggiornato ma credo che noi abbiamo il diritto di manifestare le nostre perplessità quando interveniamo nella discussione generale, indipendentemente da quello che sarà il voto finale; queste anticipazioni, che vengono fatte non so in base a quali elementi da giornalisti (che oggi mi sembrano molto disattenti ed anzi assenti perchè nessuno è presente in Aula) non mi sembrano giuste.

Per quanto riguarda la comunione dei beni vi era già l'istituto nel nostro codice ma nessuno l'utilizzava e allora lo si è voluto rendere obbligatorio. Quello che a me interessa è la norma transitoria, l'articolo 219 intorno al quale vi è una strana storia. Il testo relativo alle norme transitorie che il Governo aveva presentato in un primo tempo prevedeva l'automaticità dell'applicazione della comunione legale ove, entro due anni, i coniugi non manifestassero solennemente con un atto pubblico la volontà di continuare col sistema precedente; cioè se avevano la separazione dei beni, il fondo patrimoniale o altre forme le avrebbero mantenute. Prima ancora che si discutesse, il Governo è tornato e ha portato un altro testo che a me sembrava più logico, proponendo che le famiglie che avevano adottato un determinato regime patrimoniale, ossia un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, continuassero in quella forma. Se cioè queste famiglie, che precedentemente avevano il sistema della separazione dei beni, avessero voluto adottare la comunione avrebbero dovuto dichiararlo esplicitamente, e mi pare che questa fosse la soluzione logica per il fatto che qui siamo nel campo del diritto privato: insomma, la famiglia è una cosa privata o pubblica? Soltanto se è cosa pubblica,

allora potremmo imporre che vi sia la comunione legale, ma se la famiglia è cosa privata mi pare che il pretendere che, per virtù di legge, si adotti un sistema di gestione patrimoniale ed economica della famiglia diverso da quello che è sempre esistito nelle famiglie formate da venti o trent'anni costituisca una violenza morale e materiale che si commette nei confronti della famiglia stessa.

La Commissione è intervenuta e si è arrivati ad una via di mezzo, e cioè: « Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti, in atto pubblico, volontà contraria. ». Anche questo articolo 219 sarà fonte di liti perchè un coniuge non ha bisogno di avvertire l'altro; il coniuge va dal notaio e dice: io non voglio la comunione; magari c'erano state lunghe discussioni e avevano stabilito invece di fare la comunione legale; poi al contrario uno dei due ci ripensa e chiede la separazione dei beni.

Se non si introduceva questa norma, i due coniugi avrebbero dovuto mettersi d'accordo per cambiare; e questo sarebbe stato il frutto di una contrattazione e di una convenzione, la manifestazione di una volontà concreta; qui invece si tratta di una manifestazione negativa per l'applicazione di una legge nuova. Mi pare che anche su questo punto ci siano da avanzare delle perplessità.

Termino dicendo che anch'io sono po' dolente del fatto che sia scomparso ogni afflato spirituale da questa legge. Leggiamo per esempio il nuovo articolo 315 del codice nel testo della Commissione e confrontiamolo anche con il testo della Camera. L'articolo 315 nel testo pervenuto dalla Camera diceva: « Doveri del figlio verso i genitori. Il figlio deve rispettare i genitori e per tutto il tempo in cui vive in seno alla famiglia ha l'obbligo di contribuire... » eccetera. Il codice vigente ha un altro afflato spirituale secondo me perchè si ispira ai dieci comandamenti. Dice precisamente all'articolo 315 attuale: « Il figlio, di qualunque età

sia, deve onorare e rispettare i genitori... ». Doveva anche onorarli; invece adesso non li deve onorare più. Ma quello che è peggio è che si è variato il testo della Camera dove era scritto che il figlio doveva rispettare i genitori — rimaneva il dovere del rispetto — e per tutto il tempo in cui viveva in seno alla famiglia aveva l'obbligo di contribuire in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito. Oggi invece si è scritto: il figlio di qualunque età sia deve contribuire... eccetera. Ora, questo inciso « di qualunque età » già contenuto nel codice vigente era riferito al dovere di onorare e rispettare i genitori (cioè anche un figlio di 50 anni doveva onorare i genitori di 70 anni, per esempio) e aveva soltanto un riferimento indiretto con il mantenimento. Invece nel testo attuale si è lasciato questo inciso « di qualunque età » riferendolo al dovere di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè si convive con essa.

Sono piccole cose ma che denotano un cedimento, che pensavo non vi dovesse essere da parte soprattutto dei democristiani, nei confronti delle istanze ripetute di togliere qui e aggiungere là, che venivano da parte della sinistra. Devo dare atto che anche gli esponenti del Partito comunista sono stati dei collaboratori tecnici quotidiani per questa legge e non hanno affatto preteso che venissero incluse espressioni delle loro ideologie; però ci sono alcune cose che anche se superflue (come quella cui mi sono riferito prima per cui i figli devono onorare e rispettare i genitori) potevano essere lasciate proprio in omaggio a quella tradizione che dobbiamo pure rispettare. Noi non ci siamo inventati come paese nuovo con una Costituzione creata da alcuni cervelli per una nuova convivenza. Abbiamo invece delle tradizioni di secoli nelle nostre leggi e ognuno di noi, laureato in legge, ha maturato la propria educazione nel tradurre i testi latini, anche del Medioevo, degli studiosi camaldolesi e del Farinaccio e di tutti quelli che hanno poi interpretato le glosse, come Irnerio.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.*
Da non confondere con Farinacci!

M A R I A N I . Io ho parlato di Farinacio; non lo confondo. Comunque mi sembra che l'abbandono di questa sublimità del diritto sia una colpa. Non dobbiamo essere troppo materialisti nelle nostre espressioni. Ogni tanto è necessario scrivere qualcosa di ideale e di spirituale, specie in un codice, che non è una legge di tutti i giorni. Ci sono delle indicazioni di principio anche nel codice così come vi sono nella Costituzione. Mi sembra quindi che valga la pena anche meditare su questo punto.

Faccio presente a questo proposito, siccome si è detto che la parità dei coniugi è un avanzamento, che ho qui sotto gli occhi il codice civile francese il quale all'articolo 1388 dice in modo tassativo (e questa è una modificazione del codice napoleonico che era ancora più drastico): « Gli sposi non possono derogare nè ai diritti che essi hanno per la organizzazione della patria potestà (*puissance paternelle*) e della tutela nè ai diritti riconosciuti al marito come capo della famiglia e della comunità », cioè non è consentito in nessun modo, con nessun atto della propria vita, rinunciare a questa solenne affermazione.

Questa mattina il senatore Martinazzoli ha detto che la questione del capo famiglia non è una questione sulla quale ci si debba impuntare perchè poi la parità corrisponde a libertà e la libertà è entrata anche nella famiglia. Ora bisogna stare attenti a dire che la parità è libertà, perchè potremmo pensare, ad esempio, che i pigmei del Burundi che hanno tagliato le gambe ai watussi perchè volevano essere pari hanno compiuto un atto di libertà. La libertà propria non deve incidere sulla libertà degli altri. La libertà deve coesistere con quella degli altri ed ha un limite: non può essere nè prepotenza nè libertà indefinita.

Queste sono le considerazioni che ho voluto fare, sperando di aver portato qualche contributo. Mi riservo comunque di intervenire sui singoli articoli. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cucinelli. Ne ha facoltà.

C U C I N E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, molto rapidamente esporrò le mie perplessità di fronte a questo disegno di legge. Tengo a chiarire subito il perchè della perplessità su alcuni specifici punti: proprio per la ragione opposta a quella per cui i colleghi del Movimento sociale-Destra nazionale hanno da stamattina spezzato lance in nome del « tronco » che affonda nell'*humus* fecondo della terra, della famiglia, in nome della patria potestà, in nome della ricerca affannosa di questo « capo » di questo « amministratore », se si tratta di società familiare, senza del quale pare che noi, nel 1975, italiani di tutte le specie non siamo in grado nè di ragionare nè di parlare nè di avere un barlume di luce.

La mia prima delusione è stata quando ho letto questo testo perchè non ho avuto la fortuna di seguire i lavori che so pazienti, tenaci, intelligenti della Commissione, anche se ho avuto una spiegazione dal fatto che il senatore Mariani ha detto: abbiamo messi i punti e le virgole per un anno; forse per mettere i punti e le virgole si è perduto di vista il fatto che il tempo intanto passava e che qualche altra cosa nel frattempo si modificava, per fortuna, in questa nostra società e per guardare alla forma forse si è dimenticata la sostanza. Se per riforma del diritto di famiglia infatti s'intende la riforma rispetto alle norme precedenti che regolavano l'istituto della famiglia in Italia, nessuno può negare che questa sia una riforma e che costituisca un grande passo in avanti; ma se per riforma si dovesse intendere, come penso io che si debba fare, l'attuazione di norme valide non soltanto per oggi ma che abbiano la possibilità anche nel futuro di estrinsecare la loro forza normativa e la loro disciplina, allora vi dico che questa riforma è di certo una presa d'atto di adeguamento ai tempi ma non contiene nulla o quasi nulla di quella che potrà essere l'evoluzione della famiglia e dei cittadini nel domani.

Non mi riferisco, badate bene, alla famiglia utopica, che ognuno di noi, appartenenti a diverse posizioni politiche, ideologiche, a diversa formazione culturale, sogna pensando veramente ad un primo nucleo in cui tutti abbiano parità di diritti e di doveri

(non credo si consideri chi è più alto o chi è più basso, non credo si pensi di mettere qualcuno sul letto di Procuste o di tagliargli le gambe), ad una famiglia che vada avanti come prima cellula di una società costituita però non da cellule non comunicanti fra di loro, ma da cellule che insieme formino il tessuto di una società nuova, di una società che progredisca, di una società che vada avanti.

Ma anche a voler mettere da parte questo che forse rimarrà sempre un sogno dell'umanità — è un'antica disgrazia, e credo non ci sia rimedio, quando si vuol trasformare una ideologia pura, assoluta, in norme giuridiche: bisogna infatti considerare che è quasi impossibile trasfondere nelle norme giuridiche la stessa carica ideale e la stessa spinta che vengono dall'ideologia e dal pensiero —, anche in questo testo licenziato dalla Commissione, alla quale va tutta la mia ammirazione, soprattutto al presidente e non solo per dovere di colleganza di partito, credete veramente che i quattro punti ai quali accennerò, sia pure nei limiti di quanto ho detto, non potessero essere migliorati? Mi riferisco all'articolo 21 per quanto riguarda il cognome, all'articolo 29, con le conseguenze che porta per la separazione, agli articoli 175 e 186 per quanto riguarda la successione e all'articolo 99 per i figli incestuosi, con le implicanze poi delle norme transitorie di cui all'articolo 220.

Sarò molto rapido poichè parlo a persone che conoscono come me e forse meglio di me il testo. Chiedo scusa se, forse per deformazione professionale, ho affogliato il testo del disegno di legge, come facciamo di solito noi avvocati. L'unico mio rammarico è che il 99 per cento degli intervenuti è formato da operatori del diritto. Sarebbe stato forse molto più opportuno che fossero intervenuti colleghi che esercitano altre professioni, che hanno altre attività, poichè il diritto di famiglia non è una cosa unicamente e puramente tecnica, un fatto di virgole e di punti e di « affezione » scritta con una o con due zeta, ma è un fatto in cui bisogna portare le diverse esperienze delle diverse categorie delle diverse parti — lasciatemelo dire — d'Italia. Qui infatti parliamo

sempre dell'Italia dimenticando che c'è una piccola differenza tra la vita di un nucleo familiare di Milano e quella di un nucleo familiare di Pietrarroia, paese del mio collegio montano, sito a 850 metri di altezza, con un'unica mulattiera di collegamento. Sarebbe forse e senza forse stato necessario questo maggiore concorso da parte di tutti.

Venendo al particolare, per quanto riguarda il cognome (articolo 21), vorrei sapere perchè è stato cambiato il testo pervenuto dalla Camera in cui si diceva, a mio avviso, una cosa molto più esatta e cioè che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. Nel nuovo testo invece è detto che la moglie «premette» al proprio cognome quello del marito. Perchè questa differenziazione? Perchè questo voler ribadire questa patria potestà o questo diritto del maschio sulla donna? Una volta, collega Mariani, si poteva dire così, oggi di diritti in questo campo ce ne sono rimasti ben pochi. Forse c'è anche una spiegazione storica e anche di questo si sarebbe dovuto tenere conto. Cioè il testo della Camera dei deputati — e così anche per quanto dirò appresso per la separazione — è stato licenziato prima del *referendum*, quando cioè si voleva allargare le maglie e la possibilità dell'istituto della separazione per le famiglie che non erano in condizioni obiettive di potere proseguire, senza arrivare al divorzio. Una volta però che il *referendum* ha ribadito la validità dei principi della legge divorzista, e forse senza volerlo, qui al Senato, ci siamo prestati a restringere un po' quella che era una maggiore larghezza obiettiva, abbiamo dimenticato quello che dicevamo e che stiamo dicendo, in nome di principi che però non applichiamo.

In altri termini, abbiamo dato per scontato (non è detto ma è implicito) che è l'uomo che comanda, abbiamo detto che adesso, bontà nostra, la donna viene portata al nostro stesso livello e che soprattutto abbiamo assicurato a coloro che senza colpa vengono al mondo, di nascere tutti eguali e su un piano di parità, partendo dal principio generale degli stessi diritti e degli stessi doveri.

Mi pare al riguardo che questa variazione all'articolo 21 sia già una contraddizione,

perchè non vedo (anche se accademicamente può sembrare una disputa da quattro soldi) perchè si è voluto innovare in ordine al cognome. Prima si diceva che la moglie aggiunge al proprio il cognome del marito, ed era logico; adesso, invece, che deve premetterne il cognome, deve cioè disancorarsi da qualche cosa che forse anche affettivamente la tiene legata a un ceppo, a una famiglia; e che ciò non vale nulla più unicamente perchè la donna ha avuto la disgrazia o la ventura di contrarre matrimonio.

Per quanto riguarda la separazione (articolo 29 e seguenti), non sto qui a dilungarmi, per amore di brevità e perchè intendo rispettare tassativamente il tempo che mi è stato assegnato. È stata fatta una lunga discussione laudativa per il fatto che per la separazione non si parla più di colpa. Valgono anche qui le considerazioni che ho fatto prima sull'*ante* e sul *post-referendum*. L'articolo della Camera statuiva che era ammessa la separazione quando, indipendentemente dalla comune volontà, avvenivano fatti tali da rendere impossibile o intollerabile la prosecuzione della convivenza; era cioè giustamente stato escluso il principio della colpa ed erano state fissate norme precise in quanto la impossibilità o la intollerabilità erano due stati, secondo me, diversi di uno stesso fatto, che poi diveniva un cumulo tale da rendere impossibile la convivenza dei coniugi.

Nel testo del Senato è sparita la impossibilità ed è rimasta soltanto la intollerabilità. In Commissione giustizia ebbi la ventura di sostituire un collega proprio quando si svolse questa discussione; ricordo che al riguardo, come primo tentativo per rimediare alle conseguenze del *post-referendum* sul divorzio, si sosteneva che quando era accertata la « intollerabilità » bisognava prevedere cinque anni di sospensione del matrimonio (i colleghi della Commissione ricorderanno questa discussione), e — dopo — altri cinque anni per la separazione, ove la sospensione non avesse dato l'effetto desiderato della riappacificazione; si tendeva cioè a portare praticamente a dieci anni il tempo occorrente per conseguire il divorzio; si convenne dopo lunga ed animata discussione che intollerabile era uguale ad impos-

sibile e che quindi si eliminava di fronte al primo testo solo una ripetizione.

Vorrei che il relatore, se mi degnerà di un accenno, ribadisse questo nella sua replica, perchè di tutto ciò non c'è, allo stato, segno. Ma io non dico questo soltanto per una questione glottologica o di forma, onorevole Ministro; anzi la forma mi interessa fino a un certo punto; ritengo che sia la sostanza quella che vale di più nella vita. Lo dico perchè questa colpa, cacciata dalla finestra, rientra dalla porta o viceversa, perchè quando poi andiamo alle conseguenze della separazione, per esempio, all'articolo 33, abbiamo già una frase che secondo me stona con il principio della non colpa.

Quando si dice che il giudice pronunciando la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge « cui non sia addebitabile la separazione » il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, diamo luogo ad una forma restrittiva del principio che c'è nel codice tuttora vigente, quando il mantenimento era dovuto indipendentemente dalle possibili fonti di redditi propri da parte dell'altro coniuge. Perciò questa « colpa », che così si è voluta cancellare nominalmente, mi pare che rientri di fatto e molto pesantemente sia in questo campo, sia in quello della successione.

Non vi starò a rileggere — parlo sempre del testo varato dal Senato — gli articoli 175 e 186, dove il fatto « della colpa addebitabile » produce conseguenze molto gravi in caso di successione, ovvero produce una differenziazione, una discriminazione, che secondo me è contraria alla logica cui dovrebbe essere improntato questo disegno di legge di riforma del diritto di famiglia. Ad un certo momento così ci troviamo di fronte ad un non facilmente comprensibile bivio. Infatti mentre per i figli questo disegno di legge è poco generoso per quanto riguarda la quota di riserva, è molto generoso per i coniugi perchè in alcuni casi addirittura il coniuge, data la comunione dei beni, non solo è proprietario alla morte dell'altro sventurato della metà dei beni, ma anche della metà dell'altra metà; in altri casi poi i figli

non partecipano appieno, secondo me, a quella che dovrebbe essere la loro attività nel seno della famiglia di oggi, 1975, e più ancora di domani, 1976 o 1980. Perciò mentre siete molto larghi di beni patrimoniali per il coniuge e in qualche caso per il figlio, ditemi perchè per i figli incestuosi avete voluto limitare il riconoscimento soltanto al caso sporadico e quasi inverosimile, anche se può succedere, dell'inganno o della non conoscenza da parte dell'altro coniuge, se veramente questa riforma prende le mosse dal riconoscimento dell'uguaglianza dell'essere che viene al mondo rispetto a tutti gli altri. Anche questa è una norma da eliminare per portare costoro al riconoscimento pieno, come è avvenuto per i figli naturali e adulterini.

C'è poi un problema per il quale credo presenteremo un emendamento, perchè secondo me si tratta solo di un adeguamento tecnico: il disconoscimento riconosciuto finalmente anche alle madri per l'articolo 220 riguarda in pratica soltanto coloro che nasceranno dopo l'emanazione della legge, in cui invece dovrebbe essere previsto perlomeno un termine di sei mesi, di un anno, anche per le donne che vogliono esercitare questo diritto all'entrata in vigore della legge, pure se il figlio ha già un anno, due, cinque, o venti. Ciò anche da un punto di vista costituzionale credo sia il meno che si possa fare — e quando presenteremo l'emendamento ne discuteremo, se vorrete, più a lungo — per cercare di porre su di un piano di uguaglianza o di quasi uguaglianza tutti i nuovi cittadini italiani che vengono in questo periodo di tempo alla luce, sia fisicamente che civilmente.

Potrei dire di aver finito con questi appunti e con il riconoscimento che questa riforma del diritto di famiglia, intesa come riforma del vecchio diritto di famiglia, è indubbiamente un grande passo avanti; non è certo però l'ideale, l'*optimum* per quanto riguarda il domani, la possibile formazione di questi nuclei nella libertà, senza capo, senza amministratore delegato, senza consigliere delegato. Quando stamattina si parlava di « tronchi », di patria potestà, di marcia delle legioni quadrate di Roma, che anche stasera hanno fatto sentire il risuonare dei loro passi in quest'Aula, attraverso rievoca-

zioni storico-giuridiche, io ricordavo invece a me stesso, onorevoli colleghi, il bellissimo libro di Giorgio Saviane « Il mare verticale »: questa affannosa ricerca e ritrovamento dell'io da parte dell'uomo e della donna che debbono formare la prima società attraverso i secoli, attraverso millenni, fino ad arrivare quasi come neonati all'epoca dell'uomo di Mauer o dell'uomo di Neanderthal, in una presa di coscienza che è qualche cosa dentro di noi che deve essere sempre presente, non che si debba invocare la mamma soltanto nel momento del bisogno o Iddio soltanto nel pericolo, salvo a bestemmiarlo quando ci si creda a cavallo. Questa presa di coscienza è necessaria all'umanità. E mi piace chiudere parafrasando Francisco Urondo a questo proposito: « È ora di perdere questa falsa innocenza, questo stupore delle creature che ancora non sono riuscite a caricarsi della memoria del mondo al quale sono nate ». (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brosio. Ne ha facoltà.

B R O S I O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, scopo primo del mio intervento in questo ampio dibattito sulla riforma del diritto di famiglia è quello di chiarire la posizione politica del nostro Gruppo, dalla quale discende il nostro atteggiamento sulle singole maggiori e minori questioni, spesso delicate e difficili, che i testi in discussione si propongono di risolvere. Dico scopo primo in ordine di tempo, ma non unico, e nemmeno il principale in ordine di importanza. In seguito tratterò pure di qualcuna delle questioni di merito, che ritengo più rilevanti. Ma una premessa politica mi pare necessaria perchè qui si è parlato — e la pregevole, accuratissima relazione di minoranza del senatore Filetti vi si è espressamente richiamata — di una iniziativa congiunta dei partiti del cosiddetto « arco costituzionale » fondata su un compromesso fra cattolici e marxisti, e influenzata da principi materialistici e individualistici, in contrasto con i fondamenti naturali e sociali dell'unità familiare.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue BROSIO). Tutto questo poteva sostenersi fino ad un certo punto nella situazione parlamentare che si era creata nell'altro ramo del Parlamento dove la Commissione giustizia aveva lungamente esaminato la riforma del diritto di famiglia durante la IV legislatura, e nella V legislatura aveva affrontato nuovamente il tema, nominando poi un Comitato ristretto, che sulla base di vari progetti discusse e presentò alla Commissione un progetto, che fu poi riveduto e ridiscusso dalla Commissione stessa, ed approvato il 1° dicembre 1971. Questo progetto era effettivamente il risultato di una conciliazione fra i diversi punti di vista espressi nel Comitato ristretto e nella Commissione e, essendo esso decaduto con la fine della V legislatura, fu ripresentato tale e quale da quattro Gruppi politici (repubblicano, democristiano, comunista e liberale) ed approvato poi in sede deliberante dalla 4^a Commissione della Camera, senza discussione in Aula.

Quando il progetto, o meglio i quattro identici progetti così approvati, furono presentati al Senato, essi divennero il disegno di legge n. 550 al quale si affiancò e si oppose tuttavia, oltre il disegno di legge numero 1595 che riguardava soltanto il tema limitato della cittadinanza della donna italiana maritata ad uno straniero, il comprensivo disegno di legge presentato dalla Democrazia cristiana e per essa dal senatore Falcucci. Il dibattito si riaprì alla nostra 2^a Commissione, il disegno di legge fu riesaminato a fondo da tutti i Gruppi del Senato, i quali esposero in modo autonomo ed esauriente i loro punti di vista e presentarono pure numerosi emendamenti. Il disegno di legge n. 550 ne uscì, come ben sappiamo, largamente e profondamente rimaneggiato e modificato in molti punti importanti. Il nuovo testo rappresenta quindi qualche cosa di nuovo nei confronti del progetto approvato alla Camera, anche se non

soddisfa interamente tutti i nostri punti di vista, così come non soddisfa i punti di vista di altri partiti. Essenzialmente, ciò che mi preme di chiarire è che esso non costituisce l'espressione di uno schieramento comune dei partiti del cosiddetto arco costituzionale sul problema del diritto di famiglia. Già ho avuto altra volta, e in sede più appropriata, occasione di chiarire che noi non riconosciamo a questo « arco costituzionale » una vera ragione d'essere, all'infuori di quella di una comune opposizione al fascismo, che non è nelle circostanze attuali un sufficiente motivo unificatore di fronte alle fondamentali differenze che dividono taluni dei partiti che ad essa si richiamano. Ma a parte questa considerazione di carattere generale che oggi sarebbe fuori luogo approfondire, sta di fatto che, per quel che riguarda il diritto di famiglia, tutti ci richiamiamo qui alla Costituzione del 1947 che si tratta di bene intendere e di tradurre in efficace legislazione, e in questa azione pratica di costruzione legislativa noi portiamo ciascuno i nostri punti di vista sulla miglior disciplina della società e della famiglia e della libertà degli individui nell'una e nell'altra, e noi liberali non siamo certamente influenzati da presupposti materialistici, o eccessivamente individualistici, o indifferenti alla indispensabile conciliazione fra i diritti individuali e le esigenze di unità e di autonomia di quella cellula essenziale di una società libera che è la famiglia. Di conseguenza non vi è qui posto per alcuna contrapposizione artificiosa fra un gruppo di partiti da un lato, che sarebbe esclusivamente preoccupato di soddisfare nella famiglia gli egoismi individuali e di soddisfare nel matrimonio gli interessi singoli del marito, della moglie e dei figli, e un altro gruppo o un altro partito, che sarebbe di fronte ad essi in posizione di difensore dei valori morali della società e della famiglia. Noi liberali sappiamo perfetta-

mente che non vi può essere vera libertà nè protezione degli interessi individuali, siano essi spirituali, morali od economici, senza una loro continua conciliazione con gli interessi della società e dei suoi corpi sepa-

rati a tutti i livelli, e che la famiglia costituisce il primo e più prezioso anello, ed il più naturale, di questi corpi od enti che collegano la libertà dell'individuo con l'indispensabile ordine della società tutta intera.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

(Segue BROSIO). Chiarita questa secondo me indispensabile premessa, toccherò il più brevemente possibile alcuni dei punti essenziali che la 2ª Commissione ha affrontato con profonda coscienza ed acutezza di analisi, giungendo tuttavia a taluni risultati che, lo confesso, ci lasciano non soltanto perplessi, ma decisamente insoddisfatti. Si tratta soprattutto dei poteri dei coniugi sull'indirizzo della vita familiare e sui figli, della filiazione naturale e dei suoi rapporti con la filiazione legittima e del regime patrimoniale nel matrimonio.

Sono questioni tutte importanti per il regolamento della materia in discussione, e forse quella della guida della famiglia in un regime di parità fra i coniugi è la questione fondamentale. Su di essa vorrei soffermarmi maggiormente, lasciando specialmente al senatore Arena quella, pure delicatissima, della filiazione. Ed a riguardo delle soluzioni proposte dalla 2ª Commissione nel nuovo testo del disegno di legge n. 550 vorrei anch'io suggerire una certa prudenza, se non proprio esprimere un netto scetticismo. Soprattutto vorrei evitare le espressioni compiaciute o addirittura trionfistiche di coloro che hanno salutato in quest'Aula in questo disegno di legge la fine di un regime familiare assoggettato alla deprecabile dominazione del maschio, che tante ingiustizie e tante sofferenze avrebbe, sembra, determinato. A me pare invece che, se è vero che attraverso una evoluzione secolare del costume si è giunti progressivamente a riconoscere una sempre maggiore uguaglianza di diritti fra uomini e donne, e quindi anche una parità di situazione fra marito e moglie nella coppia legale, questo nostro di-

segno di legge non significa certo una svolta fondamentale in questo processo. Se mai si potrebbe dire che tale svolta è stata determinata nel nostro sistema giuridico dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, che hanno affermato i principi che oggi noi dobbiamo applicare e regolare. Nè si può dire che nei ventotto anni trascorsi nel frattempo non sia successo nulla sulla strada della loro applicazione: al contrario, tutta una serie di decisioni della Corte costituzionale hanno demolito pezzo per pezzo norme ed istituti della legislazione precedente, che non corrispondevano alle norme costituzionali. Del resto, questa evoluzione del costume e il progresso verso una maggiore uguaglianza fra uomo e donna nel matrimonio, non sono certamente un prodotto della seconda guerra mondiale. Essi risalgono quanto meno alla rivoluzione francese, e già avevano profondamente modificato i rapporti interni della famiglia alla fine dell'ottocento ed agli inizi di questo secolo. Chi come me ha vissuto la sua infanzia e la sua giovinezza in quegli anni ne ha fatto esperienza. Anche negli ambienti di modestissima borghesia in cui io sono cresciuto con una ricca esperienza di contatti con i molteplici nuclei familiari creati dal rigoglioso sviluppo demografico di quel tempo, non ho mai sentito attorno a me quell'atmosfera di tirannide maschile che ora si crederebbe di avere finalmente eliminata. Non mancavano certamente i dissidi, le incomprensioni e anche i piccoli e grossi drammi della vita coniugale e familiare, ma la famiglia si reggeva già allora essenzialmente su una intesa fra i coniugi, nella quale la parola decisiva del marito interveniva ben raramente, e spesso

era sostituita dalla influenza prevalente della moglie. Era soprattutto questione di carattere e di intelligenza personale, e lo stesso avveniva nelle famiglie più modeste, di contadini o di lavoratori della città dove erano continui gli esempi di donne che non erano soltanto gli angeli, ma anche i direttori del focolare. Tutto questo non eliminava, naturalmente, la insofferenza dei figli, impazienti di freni e desiderosi di novità. Cominciava allora del resto la rivoluzione sessuale, e il libro di Otto Weininger « Sesso e carattere » allora famoso ed ora superato e dimenticato, ne era il manuale, e si profilavano i primi segni di quella contestazione giovanile che poi fu smorzata nei drammi delle due guerre mondiali, della rivoluzione sovietica e delle dittature nazista e fascista.

Voglio dire insomma in parole povere che qui non si tratta tanto di instaurare un regime di uguaglianza nella famiglia, quanto di regolare bene ed efficacemente un simile regime, già proclamato dalla legge, introdotto dalla giurisprudenza e da lungo tempo lentamente penetrato nelle coscienze e nel costume. E la mia franca convinzione è che questo disegno di legge, malgrado l'egregio e commendevole lavoro svolto dalla Commissione giustizia sotto l'appassionata e competente direzione del collega Viviani, vi ha provveduto insoddisfacentemente ed inefficacemente in quegli articoli 22, 23 e 135 che toccano proprio i punti cruciali del problema. Beninteso dobbiamo riconoscere che esso è difficile: in un certo senso, è quasi impossibile. Non è infatti difficile affermare, come ha fatto l'articolo 29 della Costituzione, da un lato il principio della uguaglianza dei coniugi, dall'altro quello della unità familiare; è pure facile riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ossia riconoscere, oltre all'unità, anche l'autonomia della famiglia come cellula sociale. Facilissimo poi è lasciare che la legge ordinaria se la sbrighi cercando di conciliare questi principi teoricamente non certo incompatibili, ma praticamente spinosi e ardui da riconciliare nella realtà della vita di tutti i giorni.

Qui si tratta di assicurare decisioni, e pronta attuazione delle decisioni prese: e questo è estremamente arduo in un regime di totale uguaglianza, e più ancora di uguaglianza in una società elementare, costituita da una coppia, e da una coppia convivente. Analoghi problemi si presentano in tutti i corpi esecutivi di grandezza limitata, che debbono decidere ed operare continuamente. Questo è vero per il comitato esecutivo di una società per azioni, come per un consiglio dei ministri dell'Europa occidentale e per il politburo nell'Unione Sovietica. In questi consigli ristretti si potrebbe teoricamente decidere a maggioranza, ma praticamente non lo si farebbe senza dividerli in fazioni contrapposte o peggio ancora fluttuanti, compromettendone irrimediabilmente l'efficienza. La soluzione risiede allora praticamente nella scelta di un presidente il quale, per il suo equilibrio e la sua autorità, *primus inter pares* o duce, sappia trovare un comune denominatore accettabile fra le varie opinioni oppure imporre la propria volontà. La soluzione è nella unanimità raggiunta con la persuasione o con la imposizione o con una combinazione di entrambe.

Quando si tratta di una coppia, la situazione è anche più delicata: da un lato, essendo due soltanto gli interessati, e per di più legati, almeno lo si suppone, da mutua stima ed affetto, un accordo apparirebbe più facile. Dall'altro, se l'accordo manca, è più difficile riconoscere a uno solo dei coniugi la qualità di interprete di una volontà comune. In queste condizioni le soluzioni nette ed estreme, una volta esclusa in qualsiasi forma la potestà del marito o quella della moglie, non possono essere che due: o ci si affida ottimisticamente alla capacità dei coniugi di risolvere sempre e da sé i loro problemi, ed allora, a rigore, si potrebbe anche fare a meno di una norma giuridica; questa, mi pare abbia detto giustamente l'altro giorno l'onorevole Ministro replicando al senatore Nencioni, deve preoccuparsi soprattutto della patologia, non tanto della fisiologia del matrimonio o di qualsiasi altro rapporto giuridico. Oppure non rimane che ricorrere, in caso di disaccordo, ad una autorità esterna, al giudice, intaccan-

do l'autonomia della famiglia e sostituendo una decisione estranea e superficiale alla valutazione di coloro che conoscono e soffrono le difficoltà da risolvere.

Naturalmente non mancherebbero, teoricamente, soluzioni intermedie, che si potrebbero moltiplicare. Ne indicherò solo alcune.

Il giudice potrebbe limitarsi a indicare, per il caso concreto, quale dei due coniugi è il più idoneo a decidere la questione controversa, senza sostituire la propria decisione alla loro: rispetterebbe cioè così l'autonomia della famiglia.

È questa la soluzione adottata dall'ultimo comma dell'articolo 135 del nostro disegno di legge, che riguarda però soltanto lo esercizio della potestà dei genitori sui figli, non gli indirizzi generali della famiglia. È una soluzione che ha i suoi meriti, perchè non intacca l'autonomia della famiglia, anzi la rispetta pienamente. Ma ha pure l'inconveniente di esautorare ed umiliare l'altro coniuge, rischiando di gettare il seme di nuovi disaccordi in avvenire.

La legge potrebbe invece prevedere una suddivisione di competenza fra i coniugi, sia per le questioni di indirizzo familiare, sia rispetto ai figli, distinguendo fra affari professionali, commerciali, amministrativi e domestici, e secondo l'età e il sesso: ma sarebbe distinzione difficilissima, e mi immagino fin d'ora il coro di proteste delle associazioni femminili, se avessero l'impressione che i legislatori maschi volessero per tale via ridurre progressivamente la donna alle funzioni inferiori della famiglia. Eppure il collega Filetti ci ha detto che si tratta di una meditata opinione di un distintissimo giudice quale il presidente di Cassazione Stella Richter: ma per autorevole e saggio che sia, sempre maschio rimane. A questo proposito, mi si consenta di alleggerire un poco il peso di queste mie considerazioni, ricordando qui una storiella, che mi è sempre rimasta alla mente, perchè fu detta a Londra da un giovane sposo nel suo discorso di ringraziamento alla fine del ricevimento di nozze. Si trattava del figlio di un autorevole ambasciatore britannico, Sir Pierson Dixon, ora diplomatico egli stesso. Ringraziando i presenti, il signor Dixon disse:

« Quanto a noi, state tranquilli sul nostro conto. Mia moglie ed io andremo perfettamente d'accordo, perchè abbiamo tutto regolato. Io mi occuperò di tutte le cose importanti, mia moglie di tutte le cose minori. Mia moglie ha accettato ben volentieri, con una piccola clausola di riserva alla quale ho aderito: ossia che sarà lei a decidere quali sono le cose minori, e quali le importanti ».

Anche questa facezia mi pare sia sufficientemente espressiva delle difficoltà inestricabili in cui si incapperebbe con qualsiasi tentativo di divisione di competenze.

Una terza soluzione intermedia, assai importante e seria, potrebbe essere quella di confermare il disposto dell'articolo 22, secondo il quale i coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza, ed a ciascuno di loro spetta l'attuazione dell'indirizzo concordato. Nel caso tuttavia di disaccordo, sia sull'indirizzo sia sulla sua attuazione, spetterebbe al marito indicare una via di conciliazione che tenga onestamente conto delle aspirazioni e dei punti di vista di entrambi i coniugi: egli non assumerebbe in tale caso il potere di decidere, ma soltanto di interpretare e di esprimere un punto di vista comune dei due coniugi, con coscienza ed onestà. A parte cioè il potere di adottare le misure d'urgenza, che l'articolo 135 gli riconosce nei riguardi dei figli, egli avrebbe in ogni caso il potere più ampio di suggerire una soluzione il più possibile comprensiva ed imparziale, come esponente della società familiare. Soltanto se il disaccordo perdurasse anche dopo questa tappa intermedia, sarebbe aperto il ricorso al giudice.

Variante subordinata di una tale soluzione rimarrebbe quella suindicata dell'articolo 135, relativa alle sole misure d'urgenza; essa potrebbe estendersi a qualsiasi questione controversa (anche se non riguardante i figli) e consentirebbe al marito di agire in caso di pericolo o di grave pregiudizio, salvo sempre il ricorso al giudice da parte della moglie.

Ulteriore variante relativa alle misure di urgenza, che le distaccherebbe però completamente dalla funzione di moderatore e di suggeritore affidata al marito, sarebbe

di stabilire che i provvedimenti urgenti possano essere presi da uno qualsiasi dei coniugi, quello più attento o più disponibile. Certo una tale soluzione rischierebbe di produrre in molti casi una odiosa corsa a chi primo arriva nel prendere il provvedimento urgente, con rischio di doppiopioni, di disorientamento e di un acuirsi dei contrasti. Ma d'altro lato si eviterebbe in questo modo la alternativa, che appare orrenda e turba i sonni di tanti egualitari e di tanti femministi e femministe, di un riapparire della supremazia del maschio. D'altra parte essa potrebbe anche essere talvolta una soluzione utile, nel caso di assenza o di impedimento del marito o della moglie, e sarebbe pure conforme al criterio adottato nel capoverso dell'articolo 22, che affida a entrambi i coniugi l'attuazione delle direttive stabilite. Il criterio comune a tutte le soluzioni intermedie finora indicate sarebbe quello di assicurare fino al limite del possibile un componimento delle difficoltà familiari nell'ambito della famiglia stessa, mediante un meccanismo che opererebbe all'interno di essa, senza necessità di affidare ad un'autorità esterna e indifferente la loro soluzione. È un criterio, mi sembra, essenziale per chi voglia rispettare i principi di autonomia e di uguaglianza stabiliti dall'articolo 29 della Costituzione.

Soluzioni intermedie diverse sono invece quelle indicate dall'articolo 23 del disegno di legge n. 550, le quali affidano al giudice la trattazione, se non proprio la soluzione, diretta del merito delle divergenze fra i coniugi. Esse si prestano ad essere accoppiate, come avviene in quell'articolo, o separate. Ossia, da un lato il giudice avrebbe poteri limitati: non potrebbe decidere il punto controverso, ma soltanto suggerire una soluzione, sulla base delle indicazioni degli interessati. In questo modo tuttavia la funzione del giudice si ridurrebbe a quella di un mero conciliatore, e forse nemmeno del conciliatore più appropriato: perchè in ogni famiglia non mancano di solito un suocero, una suocera, uno zio o una zia, fratelli o sorelle, amici, dottori o avvocati di fiducia, i quali possono adempiere gli uffici di conciliatori con maggior tempo, maggiore cono-

scenza di persone e cose, e godendo di maggiore confidenza da parte degli sposi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
E così avverrà nella pratica.

B R O S I O . Ma non è certamente che questo sia determinato dalle norme che creiamo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.*
Non possiamo stabilire nella norma che vadano dall'avvocato.

B R O S I O . Il fatto è che la norma di per se stessa rimarrà praticamente inoperante. Se si ricorre al giudice, è perchè purtroppo ogni altra possibilità è esaurita, ma allora si attende che il giudice decida.

Analoghe osservazioni si possono fare sull'ultima soluzione intermedia, essa pure adottata dall'articolo 23, ossia che il giudice possa decidere soltanto se i coniugi gli richiedano di farlo: anche qui il rispetto dell'autonomia della famiglia è salvo, ma non è salva l'efficacia dell'intervento del giudice, il quale viene ridotto ad un semplice arbitro consentito dalle parti: ed è da prevedere che nella stragrande maggioranza dei casi sarà il coniuge che ricorre al giudice a chiedergli di decidere, ma secondo la stessa logica il coniuge chiamato a comparire (secondo l'articolo 23 il marito) vi si opporrà.

Con questa esposizione di ipotesi apparentemente teoriche credo di avere già segnalato quale è la nostra opinione sulla questione cruciale della uguaglianza dei coniugi e dell'unità ed autonomia familiare in vista di una applicazione pratica e compatibile dei principi sanzionati dall'articolo 29 della Costituzione.

La nostra critica si appunta sull'articolo 23 il quale non offre alcuna reale soluzione, non conduce ad alcuno sbocco. Esso prospetta in sostanza soltanto un tentativo di conciliazione di limitatissima utilità, come sanno bene gli avvocati, con la loro esperienza delle cause di separazione, ove le riconciliazioni sono rarissime e spesso effimere, e gli accordi di separazione consen-

suale sono quasi sempre il frutto del lavoro preventivo dei consulenti, sigillato dall'autorità del giudice. Ad esso aggiunge poi una decisione a richiesta concorde dei coniugi, che avrà ben scarse occasioni di verificarsi. In buona sostanza, l'articolo 23 rischia di lasciare le cose come stanno nella grandissima maggioranza dei casi: è una norma giuridica velleitaria ed inefficace.

Viceversa l'articolo 135 offre una via di uscita che potrà prestarsi a molte critiche, specialmente da parte dei sacerdoti e delle vestali della uguaglianza assoluta dei coniugi. Noi non vi vediamo tuttavia alcuna incompatibilità col principio, che deve essere seriamente accettato ed applicato, di uguaglianza, purchè sia bene inteso che nei casi di urgenza il marito non deve agire a proprio arbitrio, assumendo la sua propria decisione senza curarsi delle ragioni della moglie. Al contrario, egli dovrebbe agire come leale interprete ed esecutore di una soluzione conciliativa, anche se provvisoria, che non ignori quanto di giusto e di utile vi potrà essere nelle opinioni della sua consorte. Comunque, se proprio si volesse rispettare rigorosamente il principio della uguaglianza fra i coniugi, ammettendo che ciascuno di essi possa prendere l'iniziativa di misure urgenti in caso di necessità, lasciando all'altro il ricorso, con tutti i rischi di corsa alla precedenza che ne potrebbero derivare, noi riteniamo che sarebbe sempre preferibile una simile soluzione alle non-soluzioni offerte dall'articolo 23.

Quanto al giudice, poi, occorre che egli, una volta investito, decida e derivi il suo potere di decidere dalla legge, non dal beneplacito dei coniugi: ne va della sua autorità e della sua stessa ragion d'essere. Che egli decida sul merito della singola misura o semplicemente scelga quale coniuge potrà assumere la responsabilità è questione opinabile. Noi riteniamo che questa seconda e più limitata decisione rispetti maggiormente la autonomia della famiglia, e possa avere migliori risultati pratici: se l'armonia del focolare domestico appare ancora desiderabile, penserà il coniuge che avrà conquistato giudiziariamente l'autorità di provvedere a non farne uno strumento di imposizione sull'al-

tio, a dimostrare al contrario comprensione e moderazione per salvare le possibilità di una intesa. Comunque, anche qui preferiremmo una soluzione positiva: se si pensa che la scelta del giudice fra i due coniugi non sia sufficiente o sia intollerabile all'altro, tanto vale allora ritornare all'articolo 26 del testo approvato dalla Camera, affidando al giudice la scelta diretta della soluzione di merito. Certo in questo caso la cellula familiare perderà molto del suo significato, dovendo dipendere per il suo funzionamento dall'intervento non sempre approfondito di una autorità giudiziaria distratta da troppe incombenze. Peggio ancora, perdendo la sua autonomia la famiglia si avvierà pure a perdere la sua unità, perchè l'intervento del giudice è spesso l'anticamera della separazione. Ma avremo comunque adottato una norma operante e non semplicemente apparente, quale è quella dell'articolo 23.

Debbo ancora aggiungere e confessare, a questo proposito, che io non ho saputo comprendere bene le ragioni cogenti che imporrebbero una così netta differenza di procedura nei due casi di disaccordo fra i coniugi, contemplati rispettivamente nell'articolo 23 e nell'articolo 135. Certo i rapporti coi figli sono essenziali alla famiglia, ma vi possono essere rapporti di vita, di residenza, di domicilio, di professione ugualmente importanti per la salvaguardia del vincolo familiare. Una decisione tempestiva può essere, anzi è necessaria nell'uno e nell'altro campo; nell'uno e nell'altro possono verificarsi dei casi d'urgenza indifferibili. Perchè dunque adottare due modi di soluzione? Questo dualismo appare tanto più ingiustificabile, in quanto le varie questioni e le varie necessità d'accordo o ragioni di disaccordo possono intrecciarsi, sia oggettivamente, sia psicologicamente. Le scelte di attività, di carriera, di domicilio e di residenza toccano i figli, e viceversa: soprattutto, l'armonia familiare è una sola, le cause che la insidiano possono annidarsi in situazioni diverse e influenzarsi vicendevolmente. Chi giudica deve avere un quadro completo, e la decisione non può non riferirsi spesso a questioni complesse che non possono tenersi separate.

Per tali ragioni noi pensiamo che l'articolo 23 e l'articolo 135 dovrebbero diventare sostanzialmente uguali, salvo minori differenze relative alla indicazione delle differenti materie cui si riferiscono (indirizzo generale - patria potestà). Tale parità di trattamento dovrebbe riguardare sia i disaccordi di fondo, sia le misure di urgenza. Su queste ultime, dovrebbe ammettersi per entrambe le materie l'iniziativa del padre oppure quella di entrambi i coniugi. In ogni caso dovrebbe spettare al giudice l'autonomo potere di pronunciarsi o limitandosi a indicare il coniuge che dovrà decidere, oppure risolvendo nella sostanza i casi sottoposti.

I nostri suggerimenti non significano dunque in alcun modo un ritorno al marito come capo della famiglia, e partono rigorosamente da una applicazione piena dell'articolo 29 della Costituzione nella sua lettera e nel suo spirito. Direi di più: essi riducono al minimo possibile i limiti alla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che l'articolo 29 raccomanda e richiede al legislatore a garanzia dell'unità familiare. Secondo la Costituzione, tale eguaglianza non può e non deve essere totale, ma deve trovare necessariamente dei limiti nella legge, perchè se fosse illimitata intaccherebbe inevitabilmente l'unità. Al limite, il totale rispetto della volontà individuale dei coniugi, inteso come espressione necessaria della loro uguaglianza, rende inevitabile il dissenso e impossibile l'unità, a meno che non si ricorra alla decisione sostitutiva e coattiva del giudice, nel quale caso ne viene meno l'autonomia: *tertium non datur*.

Aggiungo che i nostri suggerimenti presentano anche il vantaggio pratico di uniformare gli articoli 23 e 135 del disegno di legge secondo un unico criterio semplificatore. Ne faremo dunque oggetto di appositi emendamenti, coordinati e subordinati gli uni agli altri, e terremo gran conto della sorte di tali emendamenti nel decidere sul nostro voto, che per ora ci riserviamo di definire.

Grave è la questione, anche costituzionale, riguardante il riconoscimento dei figli

naturali, anche adulterini, i quali sono ad ogni effetto parificati fra di loro e coi figli legittimi dagli articoli 98 e seguenti del disegno di legge in discussione. Non mi dilungherò sull'argomento, perchè, come ho già detto, vi si tratterà in modo particolare il collega Arena. Ma a me sembra che a questo riguardo l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione sia troppo chiaro per consentire dubbi: « la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». A me pare che i diritti della famiglia legittima cui si riferisce la Costituzione siano almeno tre: l'uno è quello di rifiutare l'inserimento del figlio naturale o adulterino di uno dei coniugi, e questo diritto è sufficientemente tutelato dall'articolo 252 che subordina l'inserimento al consenso dell'altro coniuge, dei figli legittimi e dell'altro genitore naturale che lo abbia riconosciuto, dopodichè il giudice valuta se è il caso di concederlo. L'altro diritto è il diritto successorio alla quota di riserva, che l'articolo 167 del progetto concede ai figli legittimi e naturali in quasi perfetta parità, con la sola differenza che i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano, nel qual caso il giudice dovrà decidere. La quota di riserva, o legittima secondo la sua significativa denominazione tradizionale, è sempre stata e dovrebbe rimanere una prerogativa e un effetto distintivo della famiglia legittima, quella alla quale ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione la Repubblica riconosce i diritti come società naturale fondata sul matrimonio.

Il terzo diritto della famiglia legittima che dovrebbe essere tutelato è il diritto al nome, e specialmente al nome del padre, che ne è il segno distintivo: consentire che esso sia assunto dal figlio naturale, anche adulterino, durante il matrimonio, dovrebbe essere quanto meno subordinato al consenso del coniuge e dei figli legittimi, alla stessa stregua dell'inserimento. Viceversa l'articolo 108 attribuisce senz'altro ad ogni figlio naturale il cognome del padre.

Trascuro per brevità altri elementi importanti del trattamento di eccessivo favore che il progetto riserva a tutti i figli naturali, come ad esempio il riconoscimento a loro favore del diritto di rappresentazione nella successione, che li fa subentrare al genitore naturale nei diritti di successione accanto ai figli ed altri parenti legittimi (articolo 165 del disegno di legge n. 550), realizzando così una nuova forma di implicito inserimento automatico nella famiglia legittima, senza necessità di alcun consenso, di nuovo in contrasto con la Costituzione e con le stesse norme di cautela che il nuovo articolo 252 del codice assicura di fronte alle richieste di inserimento esplicito.

Non vi è in tutte queste esigenze di difesa della famiglia legittima alcun movente punitivo o moralistico, nè vi dovrebbe essere alcuna preoccupazione di riversare sui figli incolpevoli le conseguenze degli errori dei genitori. Si tratta puramente e semplicemente di una ragione obiettiva, sia di rispetto ad una norma costituzionale che altrimenti verrebbe svuotata di contenuto, sia di protezione della famiglia nata dal matrimonio, la quale verrebbe altrimenti insidiata e minata dalla concorrenza di una o più famiglie naturali ugualmente protette. Quelli che hanno parlato a questo proposito, sia pure in forma paradossale, di un riconoscimento della poligamia o di un sistema di matrimoni morganatici nell'eccesso di equiparazione fra i diritti della famiglia legittima e quella dei figli naturali di qualsiasi origine hanno toccato il segno.

Se mai un addebito di preoccupazioni moralistiche e di rispetto a pregiudizi tradizionali potesse essere fatto, esso dovrebbe essere rivolto al nostro progetto, che all'articolo 99 ha confermato il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi, ammettendolo soltanto nel caso di buona fede dei genitori o di annullamento di matrimonio dal quale derivava l'affinità: ossia per ragioni che riguardano esclusivamente la colpa o l'innocenza dei genitori, e non la situazione del figlio incolpevole. È bensì vero che la ripugnanza contro le relazioni incestuose — purtroppo non infrequenti nel passato e tuttora perduranti in taluni angoli sperduti

delle nostre vallate montane ancora relativamente isolate — è così profondamente e generalmente sentita, che il rifiuto del riconoscimento il quale ne rivelerebbe l'origine è inteso prevalentemente a favore e non a danno del figlio incolpevole: tanto che anche nel caso di buona fede del genitore, il tribunale deve valutare se esso non si risolva a pregiudizio del figlio (ultimo comma dell'articolo 99). Ma rimane sempre il fatto che se noi, come legislatori, ci inchiniamo a riconoscere nel caso di incesto la forza di certi diffusi sentimenti morali che ostacolano il riconoscimento, non possiamo poi in altri casi spingere il nostro atteggiamento di superiorità su altri giudizi o pregiudizi morali fino al punto di ignorare quella difesa della famiglia legittima che il legislatore costituzionalmente ci impone.

Infine, un ultimo breve accenno al regime patrimoniale della famiglia ed al regime successorio. Circa il regime patrimoniale, il progetto all'articolo 37 dispone che, in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione legale dei beni.

Circa i diritti successori, ai sensi dell'articolo 166 al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge; e ai sensi dell'articolo 171, gli spetta un terzo in caso di concorso con un solo figlio, ed un quarto nel caso di concorso con più figli, siano essi legittimi o naturali. Inoltre gli spetta in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, diritto che grava sulla disponibile. È così sostituito il diritto di usufrutto, che secondo il codice del 1865 e il codice vigente spettava al coniuge superstite.

Entrambi questi ordini di disposizioni suscitano in noi seri dubbi.

Il nostro progetto ha soppresso l'istituto della dote, ritenendolo arcaico e superato: ma ha messo in prima linea quello della comunione legale, che in Italia non ha mai avuto diffusione. La dote, benchè in disuso, è almeno rimasta in vigore nella pratica di talune regioni d'Italia, specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole. La comunione dei beni o degli utili non ha finora mai attecchito.

Più che una applicazione del principio dell'uguaglianza, la comunione dei frutti, degli acquisti e dei proventi è un sistema che tende alla protezione della moglie, per assicurarle la metà o, in ogni caso, non meno del quarto di tutti gli acquisti, anche se essi sono stati guadagnati prevalentemente dal marito, a compenso del suo contributo attraverso l'attività casalinga e la cura dei figli, oltrechè a mezzo di un lavoro diretto nell'azienda familiare. Io mi domando fino a che punto un genuino femminismo possa compiacersi di questo riconoscimento, per me più che giusto, della devozione, del sacrificio e della cooperazione non appariscenti ma preziosa della moglie, ben lontana da quella esigenza di parità nella competenza e nell'attività anche professionale, che anima quel movimento. Ai suoi ideali dovrebbe convenire piuttosto la prevalenza del regime di separazione dei beni e dei guadagni, che consente meglio a ciascun coniuge di far valere la sua personalità. Ma a parte queste osservazioni, che forse derivano unicamente dal mio inguaribile egoismo maschile, rimane il fatto che il progetto antepone un regime nuovo, poco conosciuto, che dovrebbe fare ancora le sue prove, ad un regime tradizionale come quello della separazione dei beni e dei guadagni, che è entrato da lungo tempo negli usi di una gran parte delle famiglie italiane.

Non dico che non si debba tentare di introdurre il nuovo istituto, per meglio difendere le giuste aspettative economiche di tante donne, specialmente di umile condizione: ma nel fare ciò si dovrebbe anche rispettare un po' di più la libertà di scelta degli sposi e poi dei coniugi, lasciando loro l'alternativa fra la separazione e la comunione degli acquisti. In caso di silenzio, dovrebbe naturalmente prevalere il regime della separazione, il quale non sarebbe altro che la continuazione della situazione preesistente al matrimonio. Non ci sembra lecito desumere dal silenzio una presunzione di rinuncia di ciascun coniuge al frutto dei beni propri e del proprio lavoro. Quanto poi alla scomparsa dell'usufrutto legale, essa costituisce a nostro avviso un altro e ingiustificato colpo inferto alla famiglia legittima.

L'attribuzione del diritto di abitazione al coniuge superstite è pienamente giustificata, e così pure sarebbe giustificato, se si vuole, un aumento della sua quota di usufrutto, sia come riserva, sia nella successione intestata. Ma la conversione del diritto di usufrutto in diritto di proprietà significa semplicemente che il vedovo o la vedova, anche se si stacca dalla famiglia e dai figli del primo matrimonio, anche se passa a seconde nozze, avrà in diritto di tenere per sé una grossa fetta del patrimonio del marito, disponendone a suo criterio, e privando i figli del primo letto di una parte del patrimonio lasciato dal genitore defunto. Quanto questo giovi a quella difesa della famiglia legittima che la Costituzione propugna, ci sfugge.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, credo di potermi limitare ai rilievi fatti su alcuni aspetti qualificanti del disegno di legge in discussione, e spero che le mie osservazioni, unitamente a quelle del senatore Bergamasco che mi hanno preceduto e del senatore Arena che seguiranno, siano sufficienti a offrire una nozione chiara della nostra posizione di fronte a questo importante disegno di legge sul diritto di famiglia. Importante, ma non tale da giustificare, dal punto di vista politico, posizioni fortemente contrastanti e scelte di campo decisive. Come ho detto all'inizio, dovremmo qui tutti, senza eccezione, cercare di modificare il codice civile in modo rispondente al senso vero della Costituzione, nei suoi elementi sia innovativi, sia difensivi dell'istituto della famiglia. Se il provvedimento finale che sarà sottoposto al nostro voto, dopo la discussione degli emendamenti, che noi ci riserviamo di presentare anche su questioni non menzionate nella discussione generale, corrisponderà a questo spirito di riforma senza sconvolgimenti, esso potrà avere la nostra approvazione. Se invece esso insistesse su innovazioni dettate da principi astratti di pretesa uguaglianza tali da intaccare eccessivamente i valori della famiglia legittima e del matrimonio come base di tale famiglia, noi dovremmo adottare diverso atteggiamento. Per ora ci riserviamo intera libertà di valutazione e di

scelta. (*Applausi dal centro-destra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola sulla riforma del diritto di famiglia con profonda preoccupazione e con sincera perplessità per la gravità e l'importanza del problema, che certo sono presenti a tutti i componenti responsabili di questa Assemblea. Ho detto preoccupazione e perplessità perchè la mia coscienza, al di là di ogni colorazione politica, mi induce ad una valutazione veramente obiettiva ma consapevole di ciò che il Senato si accinge a fare approvando l'importante provvedimento di riforma del diritto di famiglia.

Desidero innanzitutto dare atto alla Commissione giustizia del Senato del lungo, faticoso impegno dimostrato nell'elaborazione del nuovo testo certamente migliorativo ri-

spetto a quello pervenuto dalla Camera dei deputati e che dimostra l'indiscutibile travaglio che ha animato i commissari per trovare un temperamento a un disegno di legge la cui portata e i cui riflessi non è dato allo stato prevedere.

Consentitemi altresì di rivolgere un vivo ringraziamento al senatore Filetti per la sua profonda, dotta relazione che travalica i limiti di un dibattito parlamentare per passare nel campo scientifico dello studio per i giuristi di domani.

La procedura adottata con questo dibattito, dovuta al rigore di un calendario che ha portato in Aula il disegno di legge quando ancora la Commissione elaborava le norme transitorie e le relazioni non erano tutte pubblicate, dimostra una certa fretta nel legiferare su questa materia, che non è coerente col doveroso approfondimento che ogni parlamentare, studioso nel campo del diritto, avrebbe potuto e dovuto fare se i tempi di studio e di preparazione fossero stati più adeguati.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(*Segue P I S T O L E S E*). Gli appassionati interventi effettuati in quest'Aula da tutti i Gruppi, ed in particolare dai componenti del mio Gruppo avvocati Nencioni, De Sanctis, Pazienza, Lanfrè, Mariani, Endrich, La Russa e da senatori del Gruppo quali Gattoni ed altri, dimostrano l'importanza dell'argomento e il desiderio di lasciare una traccia ai futuri interpreti di questa importante normativa.

Nell'accingermi a formulare alcune critiche in sede di discussione generale, in aggiunta o sottolineando ancora quanto già hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto e con riserva di ritornare sugli argomenti allorquando discuteremo gli articoli e i relativi emendamenti, ritengo di dovermi soffermare sugli aspetti che maggiormente incidono sul senso etico della vita fa-

miliare per passare poi agli aspetti più tipicamente giuridici, sociali e patrimoniali.

Mi sono chiesto, nel meditare sul disegno di legge in esame, se il legislatore, intervenendo in materia di diritto privato, debba accompagnare lo sviluppo della società nazionale adattando la norma ad una realtà nel frattempo maturata ovvero se debba e se possa anticipare ed imporre una impostazione non ancora delineatasi nella realtà dei rapporti di natura privatistica, se cioè la norma debba codificare una realtà esistente o debba anticipare e antivedere una possibile e non sicura realtà di domani. Questa è la prima risposta che desidero dare a me stesso, ossia ritengo che il legislatore non può imporre un tipo di società che non è ancora inserita nel sistema socio-economico della comunità nazionale e non ho dubbi su

tali limiti solo considerando le esatte interpretazioni degli articoli 29 e 30 della Costituzione, su cui si è ampiamente soffermato il senatore Mariani.

Se questo è il limite conferito al potere legislativo, certamente la normativa sul diritto di famiglia esula da questi limiti poiché prende a modello non la generalità delle famiglie italiane ma l'eccezione, cioè quella minoranza contestatrice ed insoddisfatta che della famiglia ha perduto il senso etico e cristiano considerandone gli aspetti materialistici e distruggendo la grande forza ideale e spirituale che ne costituisce la necessaria premessa.

Consentitemi di dire con tutta umiltà ma con sicuro convincimento che il senso etico della famiglia come unione spirituale tra i coniugi per la realizzazione di quei fini comuni che nel matrimonio trovano, attraverso la procreazione, l'educazione e l'istruzione dei figli, la loro estrinsecazione viene distrutto completamente attraverso il disegno di legge in discussione per cedere il posto ad un senso materialistico della vita fondato sulla prevalenza del rapporto economico e patrimoniale dei coniugi e dei figli con l'abbattimento di ogni remora che possa comunque determinare il rispetto verso l'unità familiare nella sua più ampia e più significativa accezione.

Questa critica, onorevole Ministro, non è certamente ispirata da argomenti ideologici, ma affonda le sue radici in una diversa concezione della vita sociale nella quale la famiglia si pone come primo nucleo essenziale per l'esistenza della comunità nazionale.

Lo scardinamento dei concetti tradizionali relativi al rispetto della famiglia nella sua più ampia composizione rientra in un quadro ben chiaramente voluto da alcuni tipi di società che mirano all'appiattimento di ogni forma individualistica della vita sia pure in funzione necessaria dell'attività sociale per agevolare l'affermazione di una società collettivistica nella quale l'uomo e con esso la famiglia disperdono, onorevole Ministro, purtroppo ogni propria personalità al servizio di un unico e prevalente...

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Finora avevo sentito dire che questa riforma esalta l'individualità, la libertà sfrenata...

P I S T O L E S E. Signor Ministro, questo mio punto di vista, che è soprattutto ideale e spirituale, mi dà la forza di una critica notevole proprio sull'eccesso di trattazione della parte patrimoniale. Voi vi siete preoccupati soprattutto dei rapporti patrimoniali, come se il matrimonio fosse già sciolto, del dopomatrimonio, più che prevedere l'esistenza e il consolidamento di questo istituto. Naturalmente si tratta di una impostazione ideale, di come ognuno di noi può concepire una vita sociale.

La dimostrazione di quanto ho detto è data da alcune impostazioni dell'attuale disegno di legge (non ho fatto un'affermazione campata in aria) che muovono dalla parità esasperata tra i coniugi — e lo hanno già detto tutti i colleghi che mi hanno preceduto — che dovendo acquistare con il matrimonio, come dice l'articolo 20, gli stessi diritti e assumere gli stessi doveri finiranno col pretendere soltanto la sussistenza dei propri diritti e non certamente l'attuazione dei propri doveri. Questo porta poi a quelle considerazioni sul secondo comma dell'articolo 20 che hanno semplicemente un aspetto formale e tecnico: che cioè la fedeltà (meno male che è rimasta ancora in questo disegno di legge!) non è un impegno preventivo ma una conseguenza logica. Questo può essere un aspetto particolarmente tecnico, ma l'essenziale è che il principio sia sostanzialmente rimasto.

A questa considerazione della parità esasperata dei coniugi, che è stata evidenziata, diciamolo, un po' da tutti i Gruppi, certamente da tutti i colleghi della mia parte politica, aggiungiamo l'eliminazione della patria potestà, diventata comune ai due coniugi, per cui si trasferisce nella famiglia — mi si consenta — quel caos, quel disordine che purtroppo oggi esiste nello Stato; e la legge non è che l'espressione di una realtà sociale. Così come nel frazionismo dei poteri che oggi sussiste tra Stato e regioni, tra

regioni ed enti territoriali, tra enti pubblici vari che hanno uguaglianza di funzioni, di compiti, di poteri e si sovrappongono con piene responsabilità, nessuno oggi è in grado di sapere chi è che veramente deve esercitare un determinato potere nel nostro paese, con lo stesso sistema nel nuovo regime familiare a me sembra che mancherà proprio una qualsiasi direzione a tutela degli interessi della famiglia e dei figli. È vero che vi è il ricorso al giudice, ma, come hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto e anche il senatore Brosio pochi minuti fa, le ipotesi in cui il giudice può intervenire sono di varia natura. Il giudice può intervenire ma non può decidere se le due parti non autorizzano il giudice stesso a decidere; può in alcuni casi particolarmente urgenti autorizzare la parte che ritiene a suo giudizio più idonea a compiere una determinata attività relativa alla famiglia. Vi è cioè un'assoluta incertezza su chi deve assumere una decisione. Si crea cioè nella famiglia quell'immobilismo di cui parlavo prima.

Voi vi immaginate, onorevoli colleghi, che tipo di famiglia stiamo ipotizzando con l'attuale normativa se per raggiungere lo scopo meritevole di un'ampia parità e uguaglianza dei coniugi andiamo ad incidere sulla capacità decisionale del nucleo familiare creando un fatale immobilismo e fomentando un immancabile contrasto: per rispettare il precetto costituzionale dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi si viene ad incidere sull'altro precetto della garanzia della unità della famiglia. Avremo nella famiglia futura quell'immobilismo, quei contrasti che per paragone direi che si verificano nelle società a partecipazione paritetica, nelle quali non si possono assumere decisioni; ma lì per lo meno, nei vari statuti, è previsto che, a parità di condizioni, prevale il voto del presidente. Qui non prevale il voto di nessuno nella decisione familiare.

Non credo che con questa riforma sulla parità, signor Ministro, noi siamo veramente all'avanguardia. So che attualmente sia in Francia sia in Germania sia in Olanda esiste ancora il sistema che esisteva nel nostro precedente codice, che cioè la patria potestà

spetta al marito, anche premettendo l'esigenza di una parità morale tra i coniugi. Non voglio citare la sentenza della Corte costituzionale n. 126 del 1968 che è già stata segnalata questa mattina dal senatore Sica, ma soffermiamoci un momento (e lo ha detto molto efficacemente il senatore Mariani) sull'educazione dei figli, perchè nel dare un quadro alla società familiare in senso etico dobbiamo evidenziare i punti che maggiormente creano contrasto, che attenuano per lo meno il senso etico della famiglia, per dare preferenza al senso materialistico, cioè alla parte economica e patrimoniale. Basterebbe ricordare — come ha detto il senatore Mariani — cosa diceva il vecchio codice all'articolo 315: « Doveri del figlio verso i genitori. Il figlio, di qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori ». Faccio appello a lei, onorevole relatore, che appartiene alla Democrazia cristiana. È questo anche un comandamento al quale voi, democratici cristiani, rinunciate volentieri per cedere il posto all'articolo 134 che dice: « Il figlio di qualunque età sia deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa ». Che cosa stabilite? Rapporti patrimoniali: il figlio deve avere denaro, deve dare denaro, deve contribuire, ma i doveri spirituali li avete completamente trascurati ed abbandonati. Non ne vedo la ragione e mi auguro che l'onorevole relatore su questo punto, non per me (perchè io posso affidarmi alle conclusioni che credo) ma per lo meno per l'elettorato cattolico, voglia dire qualcosa su questo argomento; è dovere del relatore.

Questi sono alcuni punti che evidenziano lo scardinamento morale, sono i punti sui quali ho voluto richiamare l'attenzione dei colleghi.

Le conseguenze di una tale impostazione a monte del problema portano naturalmente alla trattazione dei rapporti patrimoniali che poi hanno impegnato gran parte dei lavori di questa riforma perchè è chiaro che, creandosi un rapporto di comunione tra i coniugi, i rapporti patrimoniali vengono ulteriormente proiettati in tutte le varie fasi:

dalla comunione dei beni ai rapporti di successione, con tutte le varie normative che si sono rese necessarie.

Vorrei fare qualche considerazione anche su questo punto: la sovrapposizione e la coesistenza di beni personali, di beni che appartengono alla comunione, di crediti personali di un coniuge verso l'altro, di debiti appartenenti alla famiglia e di debiti personali che però, essendo stati contratti dopo il matrimonio, possono essere soddisfatti dai beni comuni. Se il povero impiegato non ha comprato la pelliccia a sua moglie, la moglie può comprarsela lo stesso: tanto si pagherà con i beni della famiglia, con i mobili della casa comune proprio abbandonando un concetto tradizionale che il contratto di affitto, la proprietà della casa dà la presunzione dell'appartenenza dei beni. Si crea indubbiamente una grossa confusione. Mi sembra che il Presidente della Commissione giustizia abbia qualche perplessità. È una realtà che si verificherà e sarò lieto di avere una precisazione se ho sbagliato. Chiedo eventualmente scusa ma è una interpretazione che ho dato con la brevità dei tempi a nostra disposizione, esaminando gli atti per quello che ho potuto.

Indubbiamente nel leggere la parte dei rapporti patrimoniali mi si sono affacciate alcune perplessità che posso forse evidenziare con una battuta: le famiglie italiane dovranno forse assumere un ragioniere che vada una volta alla settimana a fare i conti per vedere che cosa ha speso la moglie per la famiglia, che cosa ha speso il marito, per tirare le conclusioni del dare e avere, per fare una contabilità possibilmente a partita doppia con un saldo che sarebbe certamente negativo o rosso data l'attuale situazione economica? Le stesse difficoltà si determinerebbero naturalmente in caso di scioglimento del matrimonio, con l'esigenza di consulenze tecniche per ricostituire a distanza di decenni il patrimonio originario, cioè i beni personali e quelli che sono stati indicati dai coniugi come personali in sede di matrimonio. Sarà opportuno a questo punto che ognuno conosca quello che in un secondo momento deve avvenire dei beni comuni.

Questa è la parte che da civilista vedo forse con maggiore preoccupazione. Vedo con preoccupazione anche la questione dei diritti dei terzi su questo patrimonio comune e confuso che si viene a determinare. Ad un certo momento vedrete sorgere centinaia di cause di opposizione all'esecuzione perchè si potrà dire: questo bene è mio, non è mio, è comune, non è comune, il credito è precedente al matrimonio, è successivo al matrimonio, è servito per gli usi della famiglia, non è servito per gli usi della famiglia. Si apre veramente una grande confusione patrimoniale, a prescindere dalla norma transitoria che stabilisce che entro due anni questo regime patrimoniale diventa obbligatorio per tutti se non si fa in tempo utile la comunicazione contraria. Vorrei sapere quanti italiani saranno in grado fra due anni di sapere se devono o non devono fare questa particolare separazione dei beni e quanti delle future generazioni all'atto del matrimonio si ricorderanno che il regime attuale è di comunione e che quindi dovranno chiedere la separazione per non essere vincolati eternamente da una situazione del genere.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni, senatore Viviani, con la massima obiettività. Sono delle cose alle quali credo non solo come modesto avvocato, ma come appassionato studioso delle materie giuridiche.

Desidero fare ora qualche considerazione sulla filiazione. È uno dei punti innovativi di maggiore interesse ma anche di profondo turbamento. Tutta la considerazione umana va data alla filiazione naturale troppo a lungo messa al bando da un inserimento nella vita sociale e lavorativa, e tutta la comprensione possibile per la tutela della dignità umana di coloro che inconsapevolmente si affacciano alla vita. Ma la nostra coscienza non può nemmeno non creare freni o disposizioni preventive che funzionino da remora affinché tali situazioni non vengano ad incidere troppo gravemente o frequentemente sulla serenità della famiglia legittima. Discutibile può essere quindi la parificazione ai fini patrimoniali e di diritto successorio, ma bisogna usare cautela nell'inserimento del

figlio naturale nella famiglia legittima. Anche su tale argomento torneremo in sede di esame degli articoli.

Della separazione legale hanno parlato già ampiamente il senatore Mariani e anche il senatore La Russa stamattina, ma consentite anche a me di sottolineare che attraverso la facilitazione dei casi di separazione legale avete reso ancora più facile il divorzio. Questa è la realtà. Mentre il vecchio codice limitava i casi di separazione (ho notato anche l'eleganza della modifica poichè mentre prima si parlava di « cause » di separazione ora si parla di « casi » di separazione), poichè dovevano ricorrere le condizioni previste, oggi si parla di condizioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Basterà quindi che un coniuge si sia annoiato dell'altro. L'espressione, infatti, è così generica che potrebbe dare atto a qualunque interpretazione. Il che significa facile separazione personale, facile divorzio, più facile separazione, più facile divorzio. Queste sono le considerazioni che volevo aggiungere a quelle che già hanno espresso i miei amici.

Indubbiamente alcuni aspetti positivi non mancano: sarei poco corretto e poco onesto se non lo sottolineassi. Certamente ci sono delle aspettative che tutti coloro che hanno trattato la materia coltivavano, per cui siamo lieti se verranno soddisfatte.

Anche l'ampliamento dei casi di annullamento del matrimonio ci trova d'accordo; proprio in previsione di una facilità di divorzio è preferibile ampliare l'annullamento per arrivare attraverso la via maestra là dove si arriva per vie secondarie.

R E A L E, *Ministro di grazia e giustizia.* Accade proprio il contrario: si creano dei casi di annullamento per non arrivare allo scioglimento.

P I S T O L E S E. Ma non erano previsti precedentemente, quindi abbiamo ampliato gradualmente. Onorevole Ministro, certamente sono stati inseriti quei casi che nel diritto canonico avevano formato ogget-

to di ampi dibattiti: la concezione del matrimonio non come sacramento o addirittura delle sfumature tali che potevano determinare nei coniugi il convincimento che il matrimonio non dovesse raggiungere i fini voluti dalla religione o nella specie dalla funzione sociale del matrimonio stesso.

Onorevoli colleghi, non vorrei aggiungere molto. Ho cercato in questa mia rapida sintesi di sottolineare ed evidenziare alcuni punti, anche se ampiamente trattati dai colleghi che mi hanno preceduto. Ma è evidente che infinite argomentazioni potrebbero ancora essere prospettate per dimostrare le numerose carenze o anche i lati positivi del disegno di legge sul diritto di famiglia. La relazione del collega Filetti e gli interventi di tutti gli altri colleghi mi esonerano dal proseguire; vorrei soltanto dire che la nostra battaglia su questo disegno di legge mira a tutelare i valori spirituali di quella società naturale che è la famiglia, mira ad invocarne il rispetto e soprattutto la funzionalità, mira ad auspicare che l'unità familiare sia salvaguardata; siamo lieti di aver condotto questa battaglia perchè i valori dello spirito non hanno limiti nè colorazioni politiche nè frontiere, mentre il materialismo è purtroppo distruttore di quel bene supremo che è la personalità umana, illuminata e proiettata dalla famiglia e dal lavoro, nella esaltazione dei più nobili valori di quella comunità umana che è la nazione. È stato detto che questa è una riforma « senza spese ». Certo, non incide sul bilancio dello Stato, ma le spese possono eventualmente farle tutti i cittadini, perchè questa riforma entra in tutte le case ed inciderà gravemente (anche se vogliamo augurarci il contrario con tutta onestà ed obiettività) non tanto sulle vecchie generazioni quanto su quelle a venire, che un giorno potranno chiedersi: chi furono i legislatori che operarono... in tal modo? Alle nostre coscienze la risposta a quella che sarà la domanda di domani. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non mi propongo di fare l'apologia di questo disegno di legge perchè se la facessi non sarei sincero con me stesso. La Commissione del Senato, sotto la saggia e liberale guida del suo presidente, senatore Viviani, ha compiuto uno sforzo per adeguare il diritto di famiglia al nuovo volto della società e alle norme della Carta costituzionale, lavorando appassionatamente e con notevole intensità. Ho tuttavia la consapevolezza che questo testo ha i suoi difetti e che probabilmente, al di là della nostra buona volontà, dimostrerà nella sua pratica applicazione che certe cose non le abbiamo fatte bene. Credo però fosse difficile fare meglio, tenendo conto di due aspetti: uno sostanziale, che concerne la complessità e la delicatezza dei problemi che ci stanno dinanzi; l'altro formale, relativo al metodo che è stato adottato per riformare il diritto di famiglia.

Dal punto di vista sostanziale, cioè della complessità dei problemi, vorrei limitarmi a portare tre esempi che mi lasciano ancora perplesso per la difficoltà di adottare decisioni sicuramente appaganti. Non ho sentito parlare nessuno, per esempio, del problema della successione del coniuge putativo, il cui matrimonio è nullo per bigamia dell'altro coniuge e che non conosceva la nullità: secondo il testo di legge oggi vigente, non modificato dalla nostra novella, viene escluso dalla successione perchè non si vuole il concorso tra due coniugi, preferendosi il coniuge legittimo al putativo, anche se quello legittimo, per ipotesi, ha convissuto poco tempo con l'altro. Voi capite che non è questione di scelta politica, a questo punto, ma di equità. E se mi chiedeste se nel mio animo sono tranquillo per ciò che abbiamo fatto, vi dovrei rispondere che sono ancora perplesso: e questo dico non tanto perchè possa addebitare alla Commissione di non aver valutato a fondo il problema, quanto per indicare un tipo di problemi rispetto ai quali la scelta è obiettivamente difficile e probabilmente scontenterebbe sempre, comunque fosse fatta.

C'è un altro punto sul quale le mie perplessità permangono. Io mi adegua alle decisioni dei colleghi, ma non posso non ripetere qui quello che ho detto in Commissione, pur rendendomi conto dell'opinabilità di ogni tesi giuridica. Non mi sono ancora persuaso che sia sbagliata la tesi da me sostenuta, secondo cui la moglie non dovrebbe essere ammessa ad esercitare l'azione di disconoscimento della paternità del proprio figlio, perchè a me pare che in questa maniera si dia luogo all'esercizio di un'azione fondata sul proprio illecito.

Un terzo punto che vorrei portare come esempio intorno alla gravità e opinabilità dei problemi con i quali la Commissione ha avuto a che fare è quello del riconoscimento del figlio adulterino prima che sia sciolto il matrimonio dal quale dipende l'adulterinità. È manifesto in questo caso un conflitto di interessi tra il figlio che deve avere uno stato giuridico riguardo al genitore e l'interesse del coniuge di chi ha commesso adulterio a non far affiorare lo stato giuridico del figlio adulterino. Da ciò anche la mia opinione che su questo punto siamo andati al di là del precetto costituzionale secondo cui ai figli naturali deve essere assicurata ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Ma anche qui la mia coscienza è tranquilla dal momento che ho enunciato il problema e penso che nella sede competente, se la Corte costituzionale sarà investita della questione, si valuterà se ci sono o no violazioni della Costituzione.

Per quanto riguarda il metodo adottato, che è il metodo della novella, della modificazione di alcuni articoli tenendone fermi altri, novella affidata nella sua formulazione al Parlamento, credo nessuno possa nascondersi quanto questo modo di legiferare possa far incorrere in errori, perchè nessuno può contemporaneamente vedere e prevedere tutto. Noi abbiamo apportato delle modifiche al testo della Camera in parte perchè ci è sembrato di poter adottare, pur rimanendo nello spirito dei nostri colleghi deputati certe soluzioni diverse — e credo che l'appor-

to del Senato in questo punto non sia trascurabile — ma anche perchè vi era la necessità di un migliore coordinamento tra gli articoli rimasti e il nuovo testo. Nonostante l'impegno con il quale la Commissione si è dedicata a questo lavoro, debbo pregare l'onorevole relatore di considerare se non sia il caso (non intendo proporre emendamenti, ma prospettare problemi) di modificare almeno in tre punti il testo predisposto. Il primo punto è quello relativo al domicilio dei coniugi. Su questo problema si sono dette tante cose in quest'Aula, cose che, a mio avviso, hanno più un valore polemico che un valore sostanziale, tante cose che prescindono dalla realtà del mondo di oggi, in cui molto frequentemente moglie e marito svolgono entrambi una autonoma attività di lavoro. L'articolo primo della legge che stiamo esaminando modifica l'articolo 45 del codice civile; quando parla di domicilio, parla di domicilio in senso tecnico, non di residenza, e il domicilio in senso tecnico — lo dice una norma che non abbiamo modificato e che continua ad avere valore — è il luogo dove una persona pone la sede principale dei propri affari e interessi. Sotto questo aspetto il domicilio non ha dunque alcun riflesso sul problema della convivenza dei coniugi, sul problema della comune residenza, sul pregiudizio all'unità dei coniugi. Se immaginiamo una famiglia in cui il marito fa il medico ed ha il proprio gabinetto professionale in un capo della città, mentre la moglie è avvocato ed ha il suo studio professionale all'altro capo della città, non possiamo negare che il marito ha il centro dei suoi affari da una parte e la moglie ha il centro dei suoi affari dall'altra. Così è anche adesso, con la differenza che adesso, con una norma superata, che ripete su questo punto quella del codice del 1865 (il quale rispecchiava una società in cui la donna in via estremamente rara svolgeva una propria attività professionale) il codice attuale, quando dice che la moglie ha il domicilio del marito, dovrebbe voler dire, nell'esempio che mi sono permesso di fare, che il centro degli affari e degli interessi di quella moglie che fa l'avvocato non è nel suo studio pro-

fessionale ma è nel gabinetto medico del marito.

Mi dispiace dover scendere a cose così elementari, ma poichè in questa Aula sono state fatte critiche, mi pare che sia anche giusto che l'opinione pubblica, per quel poco che le possa arrivare di quello che diciamo qua dentro, sappia che non siamo degli sconsiderati e che se diciamo che i coniugi hanno il loro personale domicilio nel luogo dove svolgono la loro attività professionale, dove hanno la sede dei propri affari o interessi, non facciamo altro che dettare una norma adeguata alla realtà: dovremmo quindi cancellare quella parte del primo articolo del disegno di legge, secondo cui i coniugi hanno il domicilio nel luogo dove è posto il centro principale degli affari e degli interessi della famiglia. Questo concetto degli affari e degli interessi della famiglia non ha ingresso nel nostro ordinamento giuridico: la famiglia non ha un centro di affari o interessi per la buona ragione che non ha personalità giuridica.

Sempre sul piano dei suggerimenti, delle proposte, della volontà di collaborazione con il relatore, osservo che, quando abbiamo introdotto l'istituto dell'impresa familiare (che è un istituto fra i più nuovi, ma fra quelli che hanno ricevuto meno critiche all'interno di quest'Aula — e questo alla Commissione non può che far piacere perchè più largo è il consenso intorno alle novità che si introducono, più tali novità hanno una giustificazione nella realtà —) abbiamo anche inserito in quella norma un ultimo comma relativo alle comunioni tacite familiari e abbiamo detto che sono disciplinate dagli usi che non contrastino con i principi enunciati nello stesso articolo. Pregherei il relatore di valutare se non sia il caso di precisare: « comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura », come è detto nell'attuale articolo 2140, e se non ravvisi l'opportunità di proporre la soppressione dell'articolo 2140 perchè diventerebbe da un lato una seconda disciplina delle comunioni tacite familiari in agricoltura e dall'altro, non contenendo l'impegno del rispetto dei limiti

accennati, potrebbe far sorgere dubbi di carattere interpretativo.

I colleghi mi perdoneranno se, conformemente alla mia formazione ed ai miei interessi, mi soffermo più sugli aspetti giuridici che su quelli filosofici che stanno alla base della riforma: su questi secondi aspetti vorrei rimettermi alle cose che hanno detto così bene all'inizio della discussione generale la collega Falcucci e questa mattina il collega Martinazzoli.

Ancora, quando abbiamo dato all'usufrutto legale dei genitori che esercitano la potestà sui figli una nuova impronta e abbiamo stabilito che i redditi dei beni oggetto dell'usufrutto legale debbono essere destinati al mantenimento della famiglia, ci siamo dimenticati di modificare correlativamente lo articolo 325 del codice civile secondo cui i frutti debbono essere destinati in primo luogo al mantenimento del figlio cui i beni appartengono: credo che sia d'accordo anche il collega Branca.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni perchè mi è sembrato che esse fossero espressive del tipo di difficoltà che ha trovato dinanzi a sé la nostra Commissione e quindi sotto un certo aspetto anche della perfeffibilità del nostro lavoro. Sono state fatte molte critiche a questo disegno di legge: credo che nel complesso, pur avendo la consapevolezza di non aver noi fatto cosa perfetta, così come sono state proposte, queste critiche non siano meritevoli di accoglimento.

Si è detto in quest'Aula e anche fuori di quest'Aula che abbiamo introdotto una specie di privatizzazione del matrimonio perchè abbiamo dato rilievo all'errore sulle qualità della persona, come nei contratti è dato rilievo alla qualità dell'oggetto, oltre che ad altri elementi, e perchè abbiamo introdotto la norma sulla simulazione del matrimonio. Anzi è stato detto che con quella norma abbiamo innescato una bomba che si può far scoppiare quando si vuole per rompere il vincolo matrimoniale. Ebbene, ai colleghi che hanno fatto queste considerazioni, per quanto riguarda il primo punto relativo al rilievo dell'errore sulle qualità della perso-

na nel matrimonio, vorrei fare due osservazioni. La prima è che nel 90 per cento e forse anche più dei matrimoni conclusi in Italia dal 1929 in poi l'errore sulle qualità delle persone ha forza dirimente perchè quei matrimoni sono disciplinati dal diritto canonico in cui l'errore sulle qualità delle persone ha rilievo. Di che cosa ci stiamo lamentando ora circa questa privatizzazione del matrimonio? Anzi, quello che dobbiamo rilevare è che questo rilievo dell'errore sulle qualità della persona è molto più ristretto nel disegno di legge rispetto a quello che è previsto nell'ordinamento canonico. Credo che non siano molti i cittadini italiani che hanno contratto, dal 1929 in poi, matrimonio civile anzichè matrimonio concordatario.

La seconda osservazione che vorrei fare è che nell'ambito della giurisprudenza civile che si era venuta formando dal 1865 al 1929 vi era stata tutta una evoluzione circa l'interpretazione della norma che considerava causa di invalidità del matrimonio l'errore sulle qualità della persona che si risolvesse in errore sulla identità della persona, perchè si cominciava a ritenere che l'identità della persona, quando si tratta di matrimonio, non è solo l'identità fisica ma il modo con cui la persona si qualifica ed è conosciuta nella società; e questa evoluzione della giurisprudenza sarebbe sicuramente continuata, se non ci fosse stato il blocco del 1929 che ha sottratto alla giurisprudenza civile, ripeto, la maggior parte delle competenze circa la validità dei nostri matrimoni.

La simulazione. Sappiamo tutti per quali ragioni e con riferimento a quali ipotesi è emersa questa opportunità di introdurre una norma che prevedesse l'invalidità del matrimonio simulato: non le starò a ripetere. Ma ciò che di nuovo abbiamo introdotto al Senato è stata la norma secondo cui non si può far valere la simulazione nel matrimonio quando vi sia stata convivenza tra i coniugi; e convivenza non vuol dire ovviamente coabitare per un anno; convivenza vuol dire coabitare anche per pochi giorni, basta cioè che praticamente vi sia stata consumazione del matrimonio. Questo è ciò che abbiamo voluto dire con quell'espressione. È chiaro

che in questa ipotesi non si dirompe niente, perchè si toglie la possibilità di far valere la simulazione, quando essa non trovi riscontro nel comportamento dei coniugi.

Sul punto della parità dei coniugi e della unità della famiglia abbiamo sentito dire tante cose sia in ordine al principio, sia in ordine alla soluzione delle difficoltà che possono sorgere dall'attuazione di quel principio. Diceva stamattina il senatore Lanfrè, che è un fermo sostenitore del mantenimento del principio dell'autorità maritale e della enunciazione che il marito è capo della famiglia, che quando si è sposato, trent'anni fa, ha avuto con sua moglie delle tensioni, degli scontri, dei dissapori che poi sono stati superati con la comune buona volontà. Io volevo chiedere al senatore Lanfrè come mai non abbia messo a tacere sua moglie avvalendosi della potestà maritale e della sua qualità di capo della famiglia. La verità è, onorevoli colleghi, che perchè la famiglia possa vivere occorre che i due coniugi trovino d'accordo il modo per farla andare avanti. La legge può dire quello che vuole, ma, quando i coniugi non riescono a trovare l'accordo, la famiglia non può continuare. Allora la norma non fa altro che enunciare un principio che la nostra esperienza ha dimostrato essere un principio vero. Direi anzi che quella norma può avere un significato, una giustificazione, una funzione: essere uno stimolo che determina i coniugi a trovare quelle intese, ad avere quegli scambi di vedute, a discutere tra loro, inducendoli così a ritrovare quella unità che viene non distrutta ma stimolata ed esaltata dal principio della parità tra i coniugi. E naturalmente la stessa cosa si deve dire a proposito della patria potestà. Io vedo congiunte queste due materie anche se sono dislocate topograficamente in differenti parti della legge. Naturalmente il legislatore avrebbe potuto limitarsi ad enunciare il principio, ma è costume del legislatore (ed anche noi ci siamo adeguati a questo costume) stabilire che cosa avviene se il principio dell'accordo non può realizzarsi. Io personalmente so cosa avviene: che se per davvero due coniugi non riescono a trovare tra loro

l'accordo sulle cose essenziali della famiglia hanno solo lo sbocco della separazione. Ed avremmo potuto anche limitarci a quello; ma abbiamo voluto dare degli aiuti, per lo meno mettere a disposizione degli strumenti: se saranno utili o inutili ce lo dirà l'esperienza. Ciò che abbiamo voluto evitare qui, come nel dissenso in ordine all'esercizio della patria potestà sui figli, è stata una soluzione che a mio parere è inammissibile sia dal punto di vista della tutela costituzionale della famiglia sia dal punto di vista morale: abbiamo cioè voluto evitare che nell'interno della famiglia si introducessero delle decisioni che non fossero maturate nel suo ambito ma che fossero imposte dall'esterno. Ecco il senso e il limite dell'intervento del giudice di cui tanto si è parlato in quest'Aula. Finchè il giudice svolge una funzione di conciliazione, credo che l'autonomia della famiglia non venga intaccata; finchè il giudice svolge una funzione arbitrale tra i coniugi perchè entrambi, congiuntamente e concordemente, si rivolgono a lui come avrebbero potuto rivolgersi ad altre persone di fiducia, non viene intaccata l'autonomia della famiglia. A mio modo di vedere tale autonomia e il diritto all'autogoverno della famiglia erano intaccati con la soluzione che ci era pervenuta dalla Camera dei deputati, in base alla quale il giudice avrebbe potuto, su richiesta di uno dei due coniugi, intervenire d'autorità, per dettare la soluzione che a lui sembrasse migliore, anche se per avventura non era la soluzione voluta nè dall'uno nè dall'altro coniuge.

Analogamente, in tema di esercizio della patria potestà, abbiamo ancora una volta voluto evitare che il giudice si sostituisse ai genitori nelle decisioni concernenti i figli, e nel caso di insanabilità di contrasto tra i genitori circa l'educazione dei figli, abbiamo voluto solo abilitare il giudice a indicare quale dei due, tenuto conto delle esigenze del figlio, sia il più idoneo a scegliere una soluzione. Il che non vuol dire che il giudice, scegliendo il genitore cui affidare in quel caso l'esercizio della patria potestà, scelga anche implicitamente la soluzione. È molto probabile che il genitore investito della so-

luzione voglia anche in quel caso tener conto dell'opinione dell'altro genitore che, risolta la questione, riprenderà a esercitare con lui la patria potestà.

A questo proposito poco fa è stata avanzata dal senatore Brosio una proposta secondo cui sarebbe auspicabile trasferire questa soluzione della scelta della persona che deve decidere, da parte del giudice, anche al governo della famiglia e quindi ai rapporti personali tra coniugi. Credo che sia una soluzione possibile; ma il nostro comune intento dovrebbe essere non tanto quello di trovare le soluzioni possibili quanto quello di individuare le soluzioni meno dirompenti per l'unità della famiglia. Ora a me pare che questa imposizione dell'accordo che la legge fa ai coniugi (perchè, se non sono d'accordo, le cose della famiglia non si risolvono) questa imposizione dell'accordo sia meno dirompente della scelta di chi deve decidere in ordine agli affari della famiglia e meno avvilente per il coniuge che si vedesse escluso dall'esercizio del potere.

Per quanto riguarda l'educazione dei figli, devo assumermi la responsabilità della proposta che da qualche parte è stata considerata come un cedimento ai marxisti da parte dei cattolici. Devo assumermi la responsabilità della proposta di sopprimere la norma secondo cui l'educazione deve essere conforme — diceva il testo della Camera — a principi etici e sociali, così come devo assumermi la responsabilità della proposta diretta a sopprimere l'enunciazione del dovere di rispettare i genitori da parte dei figli. Vorrei darne brevemente conto.

Spero che i colleghi della destra non pensino che io sia diventato un marxista, avanzando quelle proposte. Il testo che enuncitava la necessità dell'educazione conforme a principi etici e sociali aveva, a mio parere, due aspetti negativi. Il primo: quando si dice che l'educazione deve essere conforme a principi etici e sociali non si dice nulla. A quale etica si fa riferimento? A quella cattolica? A quella marxista? A quella kantiana? A quella idealista? A quella anarchica? Ciascuna famiglia, proprio perchè la Costituzione ne riconosce i diritti come società na-

turale, gode della sua autonomia ed ha il diritto, che va rispettato, di impostarsi sulla base dei principi etici che ad essa sembrano preferibili.

Il secondo aspetto negativo di questa norma è che essa avrebbe potuto oggi o domani fornire a un giudice occasione di intervenire nell'ambito di una famiglia e di sottrarre la patria potestà a quei genitori che a suo giudizio avessero educato i figli in base a principi che secondo il suo modo di vedere non fossero principi etici.

Ricordo ai colleghi Branca e Bergamasco, che non sono più giovanissimi, il famoso caso di qualche decina di anni fa, verificatosi a Ferrara, quando un giudice, dovendo — in una causa di separazione — stabilire se affidare il figlio al padre o alla madre, decise di affidarlo alla madre perchè cattolica, mentre il padre, essendo « ateo perfetto » (come si esprimeva la sentenza) non dava garanzia di altrettanta attitudine all'educazione.

Io, che sono un cattolico, ritengo che la famiglia abbia, anche dal punto di vista dei principi che io professo, un diritto di piena autonomia, per cui non sia consentito allo Stato di intervenire sul modo in cui in essa si svolgono i rapporti educativi tra genitori e figli. Vorrei anche aggiungere che il principio della moralità dell'educazione (ricordava stamattina il senatore Bergamasco che per noi i principi etici sono quelli dei dieci comandamenti, ma certo non tutti vi consentono) sia da sdrammatizzare, tenendo conto che nello stesso concetto di educazione è implicita l'adozione di un indirizzo che serva a formare la personalità dell'individuo secondo certe regole. C'è quindi un altro motivo che dimostra la superfluità della norma, oltre alla pericolosità che ho indicato prima.

Infine vorrei dire qualche cosa sulla separazione personale dei coniugi, altro punto che ha sollevato parecchie critiche in questa Aula. Onorevoli colleghi, abbiamo introdotto il principio secondo cui la separazione, anche senza il consenso dei coniugi, può essere ottenuta dal giudice quando la convivenza sia diventata intollerabile. Credo che questo principio trovi la sua più profonda giustificazione nella constatazione che quando

due persone non possono convivere è perfettamente inutile che la legge disconosca questa realtà e le costringa a rimanere unite. Credo altresì che l'aver introdotto la separazione giudiziale per l'intollerabilità della vita in comune sia strumento per ridurre la piaga delle separazioni di fatto e per dare conseguentemente una disciplina giuridica al modo di vita separato dei coniugi e all'affidamento dei figli. Però debbo anche rilevare che non sarebbe stato giusto ignorare come talora questa intollerabilità possa e debba essere addebitata ad uno dei due coniugi e come sia contrario a giustizia che colui che con il suo comportamento in violazione dei doveri familiari ha determinato l'intollerabilità si trovi nella medesima situazione di colui al quale nulla è addebitabile. Abbiamo realizzato, nella nostra revisione, una distinzione tra l'uno e l'altro caso che è molto penetrante e che a mio giudizio giustifica l'approvazione di ciò che è stato deciso dalla Commissione.

È stato uno dei punti più difficili della nostra discussione, punto risolto con la collaborazione e la buona volontà di tutte le parti politiche, come del resto altri punti sono stati risolti con la collaborazione e la buona volontà di parti politiche che hanno visto in un caso o nell'altro sacrificati i propri punti di vista, per arrivare ad una soluzione che fosse la più ampia possibile.

Compromesso? Io credo che quando si tratta di disciplinare la famiglia, piuttosto che di compromesso sia più proprio parlare di soluzione di equilibrio, cioè di una soluzione che tiene conto che oggi c'è una varietà di posizioni e conseguentemente una varietà di impostazioni e di mentalità familiari che devono trovare espressione anche nei testi legislativi.

Vorrei da ultimo parlare di una novità che mi pare sia sfuggita ai più di coloro che sono intervenuti, cioè dell'emergere, da questo testo legislativo, accanto alla famiglia legittima, del riconoscimento giuridico della famiglia naturale: l'esercizio in comune della patria potestà da parte dei genitori naturali che convivono, la estensione degli obblighi

alimentari ai discendenti e agli ascendenti naturali nella stessa misura e nella stessa maniera prevista per i discendenti ed ascendenti legittimi, la estensione ai discendenti ed agli ascendenti naturali dei diritti successori previsti per i legittimi, l'ammissione dei discendenti naturali alla rappresentazione, in sostituzione del loro ascendente naturale, la collazione prevista indiscriminatamente per i discendenti legittimi e naturali non possono, ad un obiettivo osservatore, non far notare che la nostra legge oggi, anche se non lo dice, riconosce di fatto una formazione sociale che è la famiglia naturale.

In che cosa differisce dalla famiglia legittima? Nella sua instabilità (non c'è il vincolo del matrimonio), nella circostanza fondamentale che essa non ha la tutela costituzionale perchè rispetto alla famiglia naturale non ci sono diritti riconosciuti dalla Costituzione. Nel testo legislativo insomma vi è la presa d'atto di una realtà che, dice il senatore Bertola, è dolorosa, ed io sono d'accordo con lui, ma che al legislatore non poteva sfuggire.

Onorevoli colleghi, avrei ancora molte cose da dire, ma non vi annoio ulteriormente anche perchè è mia impressione che questo testo di legge, che pur ci siamo sforzati di rendere il migliore possibile, avrà una importanza relativa per le famiglie italiane, le quali andranno avanti bene o male come sono andate fino ad ora, nonostante la nostra riforma. Dobbiamo invece avere la consapevolezza che una volta attuata la riforma la società deve operare per favorire quelli che sono i fini che la riforma si propone, anche se per avventura questi fini non sono stati ben sviluppati e ben disciplinati. Si parla di unità della famiglia, ma l'unità della famiglia è difficile da realizzare se non c'è una casa; si parla di concordia, accordo, esercizio comune della patria potestà dei coniugi, ma è difficile realizzare tutto questo se uno o entrambi sono costretti da esigenze di lavoro a starsene lontani dalla famiglia tutto il giorno o per la maggior parte dell'anno.

Non voglio fare della demagogia, che è estranea del resto al mio carattere, ma credo

che questi problemi di fondo vadano portati avanti con l'impegno che essi richiedono per la sanità della famiglia: devo dare atto che il Governo sta facendo degli sforzi in proposito. Ho letto oggi che sono previsti 100 mila nuovi alloggi per le famiglie italiane. Sono pochi, ma sono già qualche cosa; su questa strada bisogna camminare, non perchè vogliamo dare — come non vorrei dicessero i colleghi della Destra nazionale — un eccessivo, esclusivo rilievo a quelle che sono le condizioni materiali di vita, ma perchè siamo uomini e sappiamo che se le condizioni materiali di vita non sono tali da rendere possibile e serena la convivenza familiare, una legge di riforma del diritto di famiglia non può certo fare gran che. (*Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I, Segretario:

SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Con l'interrogazione 3-1299 del 24 settembre 1974, che, fino ad ora, non ha avuto risposta, l'interrogante sollevò il caso dell'ex agente del SID Guido Giannettini, il quale continuò a percepire lo stipendio di dipendente dei Servizi di sicurezza anche dopo essere stato colpito da un mandato di cattura perchè indiziato di concorso nella strage di Piazza Fontana.

Oggi si viene a conoscenza, attraverso dichiarazioni rese alla Magistratura, che il SID versò una forte somma al teorico del terrorismo nazifascista e deputato del MSI, Pino Rauti.

Tali fatti confermerebbero l'ipotesi di deviazioni verificatesi nell'interno dei Servizi di sicurezza con collusioni, ancora oscure, con le forze dell'eversione, fino ad arrivare al finanziamento con pubblico denaro di bande che hanno cercato di attentare alla sicurezza dello Stato.

Ciò premesso, l'interrogante domanda quali provvedimenti urgenti sono stati presi o si intendono prendere da parte del Governo per recidere ogni e qualsiasi legame tra il SID e l'eversione nera e per colpire esemplarmente i responsabili politici ed amministrativi di così gravi ed incredibili vicende.

(3-1494)

SIGNORI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se non ritenga necessario ed urgente rivedere profondamente il grave ed annoso problema dell'assistenza agli spastici, che è chiaramente carente ed inadeguata da quasi tutti i punti di vista ed impone radicali e coraggiose riforme degne di un Paese civile;

se, in attesa di un'organica riforma del settore, non ritenga urgente, intanto, un finanziamento adeguato della legge n. 118 del 30 marzo 1971, in modo da assicurare la continuità e la completa erogazione dell'assistenza a tutti gli spastici.

(3-1495)

DE MATTEIS. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del gravissimo disagio economico, morale ed assistenziale nel quale vengono a trovarsi tutti i nostri emigrati rientrati dall'estero che, a causa del loro stato invalidante, presentano all'INPS di Lecce domanda di pensione d'invalidità;

2) se è a conoscenza, altresì, che, per il notevole disservizio che regna sovrano nel predetto Istituto, e in modo particolare nel Centro compartimentale pensioni in convenzione CEE, gli emigrati riconosciuti invalidi attendono da anni la pensione e la conseguente assistenza sanitaria;

3) se è a conoscenza, infine, che il suddetto Centro compartimentale di Lecce ef-

fettua il collegamento con gli Stati esteri con notevole ritardo, anche di 2 o 3 anni, in barba alle impellenti necessità dei lavoratori, che intanto restano privi della pensione e dell'assistenza sanitaria;

4) quali urgentissimi provvedimenti intende adottare per eliminare così gravi inconvenienti, che denotano mancanza di qualsiasi sensibilità verso tale categoria di umili lavoratori, che vengono privati di sacrosanti diritti che hanno acquisito in seguito al rapporto assicurativo ed all'accertato stato invalidante;

5) se non ritiene di dover interessare la Magistratura perchè siano perseguiti penalmente i responsabili, in base all'articolo 328 del codice penale, trattandosi di evidente omissione o di ingiustificato ed ingiustificabile ritardo di atti del proprio ufficio, compiuti da incaricati di pubblico servizio.

(3 - 1496)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BASSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'incidente occorso, a Milano, al presidente Juan Bosch.

Juan Bosch, che è stato Presidente della Repubblica di Santo Domingo, che in tale qualità ha scambiato le lettere credenziali con il Presidente della Repubblica italiana, che viaggia con passaporto diplomatico, che era reduce dalla Svezia dove era stato ospite di autorità governative e che doveva recarsi al congresso del Partito socialista francese a Pau, invitato da François Mitterrand, mentre si trovava all'albergo « Manin » a Milano è stato sottoposto ad interrogatorio scorretto ed incivile da parte di un brigadiere della pubblica sicurezza della Questura di Milano.

L'affermazione della Questura stessa di ignorare l'evento offende ulteriormente il presidente Juan Bosch, accusando di mendacio una personalità così eminente dell'America Latina democratica, che ha una vasta autorità morale e politica sui più larghi strati dell'opinione pubblica di quel Continente.

L'interrogante chiede di sapere urgentemente perchè la Questura di Milano abbia ritenuto di dover procedere a tale interrogatorio e non si sia degnata neppure di scomodare un funzionario, ma un semplice brigadiere, per giunta maleducato, per adempiere a tale operazione, episodio che ha costretto il presidente Juan Bosch a lasciare immediatamente l'Italia, dove pure avrebbe dovuto avere colloqui con autorevoli personalità politiche.

(4 - 3947)

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con ogni urgenza per far fronte alla situazione di grave disagio in cui è venuto a trovarsi il personale non direttivo delle nostre rappresentanze negli Stati Uniti d'America per effetto della mancata corresponsione, da parte del Ministero, degli arretrati spettanti dal 1° febbraio 1973, dell'assegno di sede e delle altre competenze accessorie calcolate sulla base dei nuovi coefficienti, e per eliminare, inoltre, le cause delle agitazioni poste in atto dal predetto personale, con grave pregiudizio per lo svolgimento dei servizi di istituto delle summenzionate rappresentanze.

(4 - 3948)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante premette che la lettura del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e dell'ordinanza ministeriale emanata con circolare del 14 novembre 1974, n. 283, nonché della successiva circolare 30 novembre 1974, numero 301, contenente ulteriori istruzioni applicative di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 416, ha suscitato e suscita non poche perplessità, specie in ordine all'interpretazione delle seguenti norme:

1) Secondo la norma contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, nelle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di inter-classe e di classe ciascun elettore « può »

votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

A tale norma fa riferimento il penultimo comma dell'articolo 7, relativo alle modalità da seguire per le elezioni dei membri del consiglio di disciplina degli alunni, del quale, ai sensi del precedente secondo comma, fanno parte due membri eletti dai genitori degli alunni.

In sede di applicazione di detto articolo è avvenuto che qualche elettore ha votato per due nominativi anzichè per un nominativo, ritenendo che a ciò potesse essere autorizzato dall'uso del verbo « può ».

Bisognerebbe meglio chiarire il significato di tale verbo.

2) Tra le istruzioni particolari che precedono l'ordinanza ministeriale è contenuta una disposizione (lettera *b*), n. 2) con la quale si invitano, ai fini dell'accertamento della qualità di genitori, i direttori didattici ed i presidi ad adoperarsi in tutti i modi possibili per acquisire, ove non ne siano in possesso, le generalità dei genitori degli alunni o di chi ne fa legalmente le veci, invitando a tal fine anche gli alunni stessi a fornire le predette generalità.

Sulla legittimità di tale norma sono da sollevare seri dubbi.

Se, in base alle leggi vigenti, è vietato indicare la paternità e la maternità nei comuni documenti di identità personale, non si vede perchè tale divieto non debba operare nell'ambito scolastico, al fine soprattutto di evitare una disparità di trattamento tra i giovani che frequentano la scuola e quelli che non la frequentano, a vantaggio di questi ultimi.

Anche sotto l'aspetto dell'opportunità, tale norma si presta a critica, essendo fondato il timore che la sua applicazione possa arrecare scompiglio ed amarezza in quelle famiglie nelle quali sussistono situazioni particolari che i figli non conoscono o conoscono in modo sfumato e che invece verrebbero a conoscere nella loro cruda realtà, non certo edificante.

3) Al n. 3 della circolare n. 283 del 14 novembre 1974, si legge: « per le riunioni di

cui al secondo comma dell'articolo 7 », mentre si deve leggere: « per le riunioni di cui al terzo comma dell'articolo 7 ».

4) Errata è la formulazione di parte del quinto comma e del sesto comma dell'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale in quanto l'elettorato attivo e passivo spetta soltanto agli alunni delle scuole secondarie superiori e non anche a quelli delle elementari e delle medie.

5) Alla lettera *A*) dell'articolo 2 dell'ordinanza si legge che « la commissione elettorale di circolo o di istituto, nominata dal direttore didattico o dal preside, è composta di cinque membri », mentre al penultimo comma dello stesso articolo si legge che « le commissioni elettorali deliberano con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Ciò premesso, l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga necessario ed urgente prendere le iniziative del caso, al fine di evitare dubbi interpretativi ed inconvenienti nell'applicazione delle succitate norme.

(4 - 3949)

CIPELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non intenda prorogare la scadenza del termine di presentazione delle licenze per trasporto merci di cose proprie per il rinnovo, in base alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'Albo degli autotrasportatori, scaduto il 31 gennaio 1975.

Infatti, numerosissimi utenti, sia per la ritardata emanazione della circolare del Ministero, sia per la mancata conoscenza del dispositivo previsto dalla legge, non hanno potuto presentare in tempo la domanda, con gravi conseguenze di carattere sia operativo che penale.

(4 - 3950)

SALERNO, PICARDI, LEGGIERI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali tempestivi, urgenti provvedimenti intendano adottare per far fronte al dissesto finanziario in cui è venuta

a trovarsi la « Società zuccherifici meridionali » di Policoro, travolta da vicende fallimentari del tutto estranee alla vita della azienda, che permane tecnicamente ed economicamente valida.

Gli interroganti, mentre raccomandano che tali vicende siano puntualmente accertate e siano precisate responsabilità e colpe, sottolineano che il complesso industriale di Policoro costituisce uno dei più grossi in Italia: esso occupa oltre 100 operai, che oggi vedono compromesso il proprio posto di lavoro in un momento già così grave.

Agli interroganti preme, inoltre, evidenziare come la crisi dello zuccherificio minacci di colpire duramente numerose piccole aziende della zona operanti nei settori terziari ed avrebbe effetti a dir poco disastrosi per tutta l'economia agricola del metapontino e di altre vaste zone della Puglia e della Calabria, ove sono stati realizzati notevoli investimenti per la produzione di barbabietole, sicchè, ove non intervenissero idonee misure perchè lo stabilimento di Policoro possa immediatamente riprendere la propria attività lavorativa, centinaia di agricoltori e piccoli coltivatori, nella prossima campagna bieticola, non saprebbero dove conferire il prodotto.

(4 - 3951)

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 5 febbraio 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 5 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

BRANCA ed altri. — Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero (1595).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari